



COMUNE DI CARMIGNANO DI BRENTA  
Provincia di Padova


P.I.

## DOCUMENTO PROGRAMMATICO

(art.18, c. 1, L.R. n. 11/2004)

REDAZIONE PRIMO P.I. - 1<sup>a</sup> VAR. P.I.

(ai sensi degli artt. 17 e 18 della L.R. n. 11/2004)



P  
I  
N  
T  
E  
R  
V  
E  
N  
T  
I  
A  
N  
O



**Carmignano  
di Brenta**

### Ufficio di Piano

Responsabile  
Geom. BERGAMIN Giancarlo  
Geom. BUSATA Paola  
Geom. PAVIN Silvia

### R.T.P.:

Dott. Arch. CAVAZZANA Massimo  
Dott. Arch. GHINELLO Giancarlo  
Dott. For. ALLIBARDI Andrea  
Dott. Agr. BERTONI Giuliano  
Dott. Geol. DE ROSSI Jacopo  
Dott. Ing. ZEN Giuliano

### Sindaco:

Dott. BOLIS Alessandro

### Segretario comunale:

Dott. BERTOLO Mirko

Estremi di adozione: D.C.C. n. .... del .....

Estremi di approvazione: D.C.C. n. .... del .....

Marzo 2018



## INDICE

<b>TITOLO I</b> .....	<b>3</b>
<b>LEGGE REGIONALE 23 APRILE 2004, N. 11</b> .....	<b>3</b>
1 Premesse.....	3
2 Piano di Assetto del Territorio Intercomunale (P.A.T.I.) del “Medio Brenta” .....	4
3 Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.P.) .....	6
4 Piano Territoriale Regionale di Coordinamento (P.T.R.C.) .....	7
5 Accordi tra soggetti pubblici e privati.....	8
6 Accordo di programma .....	8
7 Quadro conoscitivo e basi informative – Aggiornamento del quadro conoscitivo.....	8
8 Rapporto tra P.R.G. e P.A.T.....	9
9 Durata delle previsioni relative alle aree di trasformazione o espansione in rapporto al P.I.....	9
10 Disposizioni regionali per il contenimento del consumo di suolo, riqualificazione, rigenerazione e miglioramento della qualità insediativa: L.R. n. 14/2017 .....	9
11 L’Ufficio di Piano comunale.....	11
12 Varianti verdi per la riclassificazione di aree edificabili .....	12
13 Politiche per lo sviluppo del sistema commerciale nella Regione del Veneto .....	12
<b>IL P.A.T. DI CARMIGNANO DI BRENTA</b> .....	<b>14</b>
1 Premesse.....	14
2 Finalità della pianificazione comunale.....	15
3 Obiettivi generali .....	15
4 Contenuti del P.A.T. ....	16
5 Natura ed efficacia dei contenuti del P.A.T. ....	17
6 Trasformazione sostenibile del territorio – monitoraggio della pianificazione .....	18
<b>TITOLO III</b> .....	<b>22</b>
<b>IL PRIMO P.I. DI CARMIGNANO DI BRENTA E LA I<sup>A</sup> VARIANTE</b> .....	<b>22</b>
1 Introduzione.....	22
2 Composizione.....	23
3 Formazione .....	23
4 Durata delle previsioni di Piano.....	24
5 Le “premesse” alla “pianificazione operativa comunale” .....	24
6 I “principi” della “pianificazione operativa comunale” .....	25
7 Le principali azioni in materia di “politiche ambientali” di riferimento anche per la “pianificazione operativa comunale” .....	29



8	Il Documento del Sindaco .....	30
<b>TITOLO IV.....</b>		<b>35</b>
<b>I CRITERI DI SOSTENIBILITA' DEL PRIMO P.I. E DELLA I<sup>A</sup> VARIANTE AL P.I.....</b>		<b>35</b>
1	Microzonazione sismica del territorio comunale di Carmignano di Brenta .....	35
2	Rapporto con lo Studio di V.C.I.....	35
3	Rapporto con la V.A.S. ....	35
4	Rapporto con la V.Inc.A. ....	37
5	Rapporto con la Classificazione Acustica del Territorio Comunale .....	37
6	Il Programma Triennale delle opere pubbliche .....	38

\*\*\*\*\*

**TITOLO I****LEGGE REGIONALE 23 APRILE 2004, N. 11****1 Premesse**

La legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 detta norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio, definendo le competenze di ciascun Ente territoriale, le regole per l'uso dei suoli secondo criteri di prevenzione e riduzione o di eliminazione dei rischi, di efficienza ambientale e di riqualificazione territoriale.

La legge stabilisce criteri, indirizzi, metodi e contenuti degli strumenti di pianificazione, per il raggiungimento delle seguenti finalità:

- promozione e realizzazione di uno sviluppo sostenibile e durevole, finalizzato a soddisfare le necessità di crescita e di benessere dei cittadini, senza pregiudizio per la qualità della vita delle generazioni future, nel rispetto delle risorse naturali;
- tutela delle identità storico-culturali e della qualità degli insediamenti urbani ed extraurbani, attraverso la riqualificazione e il recupero edilizio ed ambientale degli aggregati esistenti, con particolare riferimento alla salvaguardia e valorizzazione dei centri storici;
- tutela del paesaggio rurale e delle aree di importanza naturalistica;
- utilizzo di nuove risorse territoriali solo quando non esistano alternative alla riorganizzazione e riqualificazione del tessuto insediativo esistente;
- messa in sicurezza degli abitati e del territorio dai rischi sismici e di dissesto idrogeologico;
- coordinamento delle dinamiche del territorio comunale con le politiche di sviluppo regionale e nazionale.

Le finalità di cui sopra sono perseguite, nel rispetto dei principi di sussidiarietà, adeguatezza, ed efficienza, mediante:

- la semplificazione dei procedimenti di pianificazione, con riduzione di tempi e con garanzia di trasparenza e partecipazione;
- l'adozione e l'utilizzo di un sistema informativo territoriale unificato e accessibile, al fine di disporre di elementi conoscitivi raffrontabili;
- il coinvolgimento dei cittadini, delle rappresentanze economico-sociali e delle associazioni, alla formazione degli strumenti di pianificazione e alle scelte che incidono sull'uso delle risorse ambientali;
- il riconoscimento in capo al Comune della responsabilità diretta nella gestione del proprio territorio.

Il governo del territorio si attua attraverso la pianificazione, urbanistica e territoriale del Comune, della Provincia e della Regione. I diversi livelli di pianificazione sono tra loro coordinati nel rispetto dei principi di sussidiarietà e coerenza; in particolare, ciascun Piano indica il complesso delle direttive per la redazione degli strumenti di pianificazione di livello inferiore e determina le prescrizioni e i vincoli automaticamente prevalenti.

I Piani di livello sovracomunale stabiliscono i modi e i tempi di adeguamento dei Piani di livello comunale, nonché l'eventuale disciplina transitoria da applicarsi fino all'adeguamento.

Ogni Piano detta i criteri ed i limiti entro i quali il Piano di livello inferiore può modificare il Piano di livello sovraordinato senza che sia necessario procedere ad una variante dello stesso.

La pianificazione si articola in:

- a) Piano di Assetto del Territorio Intercomunale (P.A.T.I.);
- b) Piano di Assetto del Territorio comunale (P.A.T.) e Piano degli Interventi comunali (P.I.) che costituiscono il Piano Regolatore Comunale (P.R.C.);
- c) Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.P.);



d) Piano Territoriale Regionale di Coordinamento (P.T.R.C.).

Il P.A.T.I. è lo strumento di pianificazione finalizzato al coordinamento fra più comuni e può disciplinare in tutto o in parte il territorio dei comuni interessati o affrontare singoli tematismi. La necessità del coordinamento può essere stabilita dai comuni interessati e dal P.T.C.P. o dal P.T.R.C. a seconda che l'intercomunalità riguardi una o più Province.

La pianificazione urbanistica comunale si esplica mediante il P.R.C. che si articola in disposizioni strutturali, contenute nel P.A.T. ed in disposizioni operative, contenute nel P.I..

Il P.A.T. è lo strumento di pianificazione che delinea le scelte strategiche di assetto e di sviluppo per il governo del territorio comunale, individuando le specifiche vocazioni e le invarianti di natura geologica, geomorfologica, idrogeologica, paesaggistica, ambientale, storico-monumentale e architettonica, in conformità agli obiettivi ed indirizzi espressi nella pianificazione territoriale di livello superiore ed alle esigenze dalla comunità locale.

Il P.I. è lo strumento urbanistico che, in coerenza e in attuazione del P.A.T., individua e disciplina gli interventi di tutela e valorizzazione, di organizzazione e di trasformazione del territorio programmando in modo contestuale la realizzazione di tali interventi, il loro completamento, i servizi connessi e le infrastrutture per la mobilità.

Il Comune nella formazione degli strumenti di pianificazione urbanistica, conforma la propria attività al metodo del confronto e della concertazione con gli altri Enti pubblici territoriali e con le altre amministrazioni preposte alla cura degli interessi pubblici coinvolti.

L'Amministrazione precedente assicura, altresì, il confronto con le associazioni economiche e sociali portatrici di rilevanti interessi sul territorio comunale e di interessi diffusi, nonché con i gestori di servizi pubblici e di uso pubblico invitandoli a concorrere alla definizione degli obiettivi e delle scelte strategiche individuate dagli strumenti di pianificazione.

4

Al fine di promuovere uno sviluppo sostenibile e durevole ed assicurare un elevato livello di protezione dell'ambiente, il Comune, nell'ambito dei procedimenti di formazione degli strumenti di pianificazione urbanistica, provvede alla valutazione ambientale strategica (V.A.S.) degli effetti derivanti dalla attuazione degli stessi ai sensi della direttiva 2001/42/CE del 27 giugno 2001 "Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente".

La V.A.S. evidenzia la congruità delle scelte degli strumenti di pianificazione rispetto agli obiettivi di sostenibilità degli stessi, alle possibili sinergie con gli altri strumenti di pianificazione individuando, altresì, le alternative assunte nella elaborazione del Piano, gli impatti potenziali, nonché le misure di mitigazione e/o di compensazione da inserire nel Piano.

## **2 Piano di Assetto del Territorio Intercomunale (P.A.T.I.) del "Medio Brenta"**

Il P.A.T.I. del Medio Brenta, redatto alla luce delle disposizioni normative contenute nella L.R. n. 11/2004 e s.m.i., rappresenta – a scala sovra comunale – lo strumento di pianificazione strutturale di riferimento relativo a parte prevalente del quadrante territoriale nord-ovest della Provincia di Padova, comprendente – oltre il Comune di Carmignano di Brenta – anche i territori comunali di Campodoro, Curtarolo, Gazzo, Grantorto, Piazzola sul Brenta, San Giorgio in Bosco e Villafranca Padovana (Comune della Comunità Metropolitana di Padova che ha condiviso l'elaborazione del P.A.T.I.).

L'elaborazione del P.A.T.I. ha avuto inizio con la predisposizione e la condivisione, con i Comuni dell'ambito



territoriale interessato dal medio corso del Fiume Brenta, la Provincia di Padova – con funzioni di coordinamento – e la Regione Veneto, dapprima di uno “schema” di Documento Preliminare, approvato da tutte le Giunte Comunali e Provinciali, poi confermato nel successivo “Documento Preliminare” contenente, in particolare, gli obiettivi generali del P.A.T.I. e le scelte strategiche di assetto del territorio, per i temi pertinenti, anche in relazione alle previsioni degli strumenti di pianificazione di livello sovraordinato (P.T.R.C. e P.T.C.P.).

Il Documento Preliminare e lo schema dell’Accordo di Pianificazione è stato approvato dalle rispettive Giunte dei Comuni interessati e dalla Giunta Provinciale nel periodo giugno – luglio 2006, la Relazione Ambientale è stata approvata nel novembre 2007 e l’Accordo di Pianificazione è stato sottoscritto in data 23.05.2008.

Il “Documento Preliminare”, sottoscritto da tutti i Comuni aderenti al P.A.T.I. del Medio Brenta, ha individuato i seguenti tematismi, che sono stati analizzati ed affrontati puntualmente in sede di progetto:

- sistema delle interrelazioni funzionali di area vasta;
- sistema ambientale;
- difesa del suolo;
- paesaggio agrario e paesaggio di interesse storico;
- servizi a scala territoriale;
- settore turistico-ricettivo;
- sistema relazionale, infrastrutturale e della mobilità di interesse sovracomunale;
- attività produttive;
- sviluppo e promozione delle fonti di energia rinnovabile.

A seguito della procedura di concertazione, sono stati predisposti gli elaborati di analisi e progetto del Piano tenendo conto:

- dello stato di fatto, non solo sotto il profilo meramente conoscitivo, ma soprattutto quale elemento propedeutico per una corretta programmazione urbanistica strutturale;
- dei contributi dei rappresentanti tecnico-politici dei Comuni interessati, espressi durante i numerosi incontri;
- dei contributi pervenuti da parte di Enti e Associazioni tutti verificati e valutati;
- degli obiettivi, finalità e scelte strategiche del P.T.C.P., recependone le direttive, prescrizioni e vincoli.

La fase concertativa è avvenuta tra il 12 ed il 18 giugno 2008. La sottoscrizione ufficiale elaborati del P.A.T.I. è avvenuta il 31.10.2008, quindi l’adozione P.A.T.I. nel periodo compreso tra dicembre 2008 e febbraio 2009.

Il Comune di Carmignano di Brenta ha adottato il P.A.T.I. con D.C.C. n. 66 del 19 dicembre 2008 .

Il Piano è stato depositato presso la segreteria di ciascun Comune, della Provincia e della Direzione Infrastrutture ed Investimenti della Regione Veneto e del deposito è stato pubblicato avviso presso ciascun albo pretorio comunale, su due quotidiani locali e su due quotidiani nazionali.

Inoltre, a seguito dell’adozione, il Piano è stato pubblicato integralmente sul sito web della Provincia “*Piani on Line*”, strumento di *e-democracy* utilizzato per le fasi di concertazione/partecipazione del P.T.C.P, dei P.A.T.I. e dei P.A.T., per facilitare la consultazione e formulazione delle osservazioni ai Piani.

In data 26.11.2010, la Conferenza di Servizi decisoria, ai sensi dell’art. 15 della L.R. n. 11/2004 e art. 14, comma 2, della L. n. 241/1990 e s.m.i., ha approvato il Piano e le osservazioni pervenute, previa Valutazione Tecnica Provinciale, con il consenso unanime dei Comuni e della Provincia.

A seguito dell’adeguamento degli elaborati del Piano di recepimento delle prescrizioni e precisazioni espresse dalla Conferenza di Servizi decisoria, la Giunta Provinciale, con deliberazione n. 49 del 22.02.2012, ha provveduto alla “ratifica” conseguente all’approvazione.



Tale provvedimento è stato pubblicato sul B.U.R. n. 21 del 16.03.2012 e decorsi 15 gg. dalla sua pubblicazione il Piano è diventato efficace (entrata in vigore).

### 3 Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.P.)

La promulgazione della legge urbanistica veneta n. 11/2004 ha riacceso l'interesse e le attese dell'opinione pubblica negli scenari e nelle politiche di riassetto e sviluppo del territorio per il superamento delle criticità anche di tipo economico e sociale.

La Provincia di Padova, attraverso il Settore Urbanistica, attua i compiti di pianificazione territoriale e di coordinamento della pianificazione urbanistica assegnati dalla normativa vigente (art. 48, comma 4, L.R. n. 11/2004 e s.m.i.) attivando tutti gli strumenti e le risorse necessarie per la promozione e lo sviluppo del territorio.

Il P.T.C.P. costituisce, come stabilito dalla L.R. n. 11/2004, "lo strumento di pianificazione che delinea gli obiettivi e gli elementi fondamentali dell'assetto del territorio provinciale in coerenza con gli indirizzi per lo sviluppo socio-economico provinciale, con riguardo alle prevalenti vocazioni, alle sue caratteristiche geologiche, geomorfologiche, idrogeologiche, paesaggistiche ed ambientali".

Il processo di formazione del P.T.C.P. è stato incentrato sulla elaborazione degli obiettivi di sviluppo sostenibile sottoscritti dall'Italia nella conferenza di Rio del 1992, con quelli relativi alla riduzione delle emissioni sottoscritti a Kyoto nel 1997, e della Agenda 21.

Alcuni principi informatori che caratterizzano tale strumento di Pianificazione Territoriale possono essere così sintetizzati:

- strumento snello e flessibile: è redatto sulla base di limitati indirizzi base che costituiscono punti di riferimento per il governo del territorio, in grado di rispondere e adattarsi ai veloci cambiamenti che interessano il territorio provinciale;
- strumento fortemente condiviso: il Piano è stato costruito fin dalla sua fase formativa con il consenso degli Enti coinvolti e attuato attraverso tutti quegli strumenti (accordi di programma, patti territoriali ecc.) che permettono di formulare precisi accordi per la promozione e realizzazione delle iniziative a carattere sovracomunale;
- valorizzazione delle intese istituzionali: il Piano ha inteso valorizzare il ruolo di ciascun soggetto pianificatore territorialmente competente incentrandolo nella creazione di strumenti e regole che facciano emergere obiettivi e strategie condivisi con tutti gli attori, creando le condizioni affinché tutti gli attori possano affermare i propri bisogni e le proprie possibilità e nel contempo responsabilizzandoli quali coautori, destinatari e attuatori del Piano, in coerenza con i principi di sussidiarietà che permeano le riforme istituzionali in corso in questi anni.

Con l'entrata in vigore della L.R. n. 11/2004 e relativi atti di indirizzo applicativi, la Giunta Provinciale ha stabilito (con provvedimento n. 3178 dell'8.10.2004), di sospendere il percorso di approvazione del precedente progetto di P.T.C.P. (già adottato con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 25 del 05.04.2004), e di riavviare le fasi di adozione e approvazione, in sintonia con le nuove disposizioni regionali.

Ha proceduto, quindi, alla rielaborazione del P.T.C.P. già adottato, ai fini del suo adeguamento alla nuova normativa, recependo anche la disciplina introdotta con il Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (D. Lgs. n. 42/2004 e s.m.i.) e con la nuova Legge Regionale sul commercio. E' stato inoltre previsto l'inserimento di direttive finalizzate al risparmio energetico, alla promozione delle fonti rinnovabili di energia ed alle applicazioni dei principi di bioedilizia e bioarchitettura.

Tale adeguamento è stato compiuto tenendo conto di quanto emerso dall'attività dell'Ufficio regionale di coordinamento delle Province per l'omogenea redazione dei P.T.C.P., istituito ai sensi dell'art. 50 della



stessa L.R. n. 11/2004.

Il P.T.C.P. è stato adottato dal Consiglio Provinciale con deliberazione n. 46 del 31.07.2006 e, a seguito del suo deposito presso le segreterie dei Comuni e della Provincia e pubblicazione dei relativi avvisi, si sono raccolte le osservazioni.

Il Consiglio Provinciale, successivamente, con deliberazioni n. 3 del 04.02.2008, n. 14 del 17.03.2008, n. 27 del 16.06.2008, n. 28 del 23.06.2008, n. 37 del 28.07.2008, n. 49 del 27.10.2008, n. 53 del 03.11.2008, n. 1 e 2 del 19.01.2009, n. 4 del 26.01.2009, ha controdedotto alle osservazioni pervenute.

Con nota del 09.02.2009 il Piano è stato inviato alla Regione per la competente approvazione, avvenuta con D.G.R.V. n. 4234 del 29.12.2009, pubblicata sul Bur n. 14 del 16.02.2010, previo parere del Comitato V.T.R. n. 288 del 29.07.2009, della Commissione Regionale V.A.S. n. 51 del 30.06.2009, della Commissione Consiliare Regionale in data 01.12.2009.

Infine, il Consiglio Provinciale, ha preso atto, con deliberazione n. 55 del 22.09.2011, della versione definitiva del Piano, così come adeguato alle prescrizioni regionali; lo stesso è stato successivamente depositato, a disposizione del pubblico, presso la segreteria dei Comuni e della Provincia, con pubblicazione dei relativi avvisi agli albi comunali e provinciale, nonché sul B.U.R., ai sensi dell'art. 23 comma 8 della L.R. n. 11/2004 e art. 17 del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i..

A seguito dell'accoglimento da parte del Consiglio Provinciale di una osservazione di modifica all'art. 35 delle Norme Tecniche del P.T.C.P., proposta in fase di approvazione del proprio P.A.T. dal Comune di Massanzago e nell'ambito della elaborazione del P.A.T.I. del Camposampierese, la Provincia di Padova ha avviato con procedura semplificata, ai sensi dell'art. 23 della L.R. n. 11/2004, l'iter per la redazione di una variante al citato art. 35 delle N.T. del P.T.C.P.. Tale variante è stata adottata con D.C.P. n. 1 del 24.01.2013, e a seguito della sua trasmissione alla Giunta Regionale, è stata approvata per decorso dei termini, nel mese di maggio del 2013.

7

#### **4 Piano Territoriale Regionale di Coordinamento (P.T.R.C.).**

La Regione Veneto ha avviato il processo di aggiornamento del P.T.R.C. vigente (approvato nel 1992, risponde all'obbligo emerso con la legge n. 431 del 8 agosto 1985 di salvaguardare le zone di particolare interesse ambientale, attraverso l'individuazione, il rilevamento e la tutela di un'ampia gamma di categorie di beni culturali e ambientali), come riformulazione dello strumento generale relativo all'assetto del territorio veneto, in linea con il nuovo quadro programmatico previsto dal Programma Regionale di Sviluppo (P.R.S.) ed in conformità con le nuove disposizioni introdotte con il Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (D. Lgs. n. 42/2004).



Con deliberazione di Giunta Regionale n. 372 del 17.02.2009 è stato adottato il Piano Territoriale Regionale di Coordinamento ai sensi della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 (art.li 25 e 4).

Con D.D.R. n. 15 del 06.04.2012 sono stata adottati il Documento Preliminare e il Rapporto Ambientale





Preliminare per la Variante Parziale n. 1 al P.T.R.C. (adottato con D.G.R. n. 372/2009) e sono state avviate le procedure di concertazione e consultazione, ai sensi della L.R. n. 11/2004, del D. Lgs. n. 152/2006 e della D.G.R. n. 791/2009.

La Variante Parziale n. 1 al P.T.R.C. 2009 per l'attribuzione della valenza paesaggistica è stata adottata con deliberazione della Giunta Regionale n. 427 del 10.04.2013, quindi pubblicata nel Bollettino ufficiale n. 39 del 03.05.2013.

## **5 Accordi tra soggetti pubblici e privati**

Il Comune (ma anche le Province e la Regione), nei limiti delle competenze di cui alla L.R. n. 11/2004, può concludere accordi con soggetti privati per assumere nella pianificazione proposte di progetti ed iniziative di rilevante interesse pubblico.

Detti accordi sono finalizzati alla determinazione di alcune previsioni del contenuto discrezionale degli atti di pianificazione territoriale ed urbanistica, nel rispetto della legislazione e della pianificazione sovraordinata, senza pregiudizio dei diritti dei terzi. L'accordo costituisce parte integrante dello strumento di pianificazione cui accede ed è soggetto alle medesime forme di pubblicità e di partecipazione. L'accordo è recepito con il provvedimento di adozione dello strumento di pianificazione ed è condizionato alla conferma delle sue previsioni nel piano approvato.

Per quanto non disciplinato dalla legge regionale, trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 11, commi 2 e seguenti, della L. n. 241/1990 e s.m.i..

Con propria deliberazione n. 61 del 14.06.2010, relativamente agli accordi negoziali di cui trattasi, la Giunta comunale ha definito le prime linee guida, successivamente attualizzate tramite quanto assunto con D.C.C. n. 26 del 11.07.2013 (modalità e criteri inerenti provvedimenti attributivi di vantaggi economici, con particolare riferimento agli accordi con i privati, nonché alla trasparenza dell'attività di pianificazione e governo del territorio).

8

## **6 Accordo di programma**

Per la definizione e la realizzazione di programmi d'intervento o di opere pubbliche o di interesse pubblico, che richiedono l'azione integrata e coordinata del Comune, Provincia e Regione, amministrazioni statali e di altri soggetti pubblici o privati, può essere promossa la conclusione di accordi di programma ai sensi dell'art. 34 del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.. I rapporti con i privati sono disciplinati da un atto unilaterale d'obbligo o da una convenzione da allegare all'accordo di programma.

Qualora l'accordo di programma comporti variante allo strumento urbanistico, lo stesso è approvato ai sensi dell'art. 34 del decreto legislativo n. 267 del 2000 e successive modificazioni, come specificato e integrato da quanto previsto dall'art. 7 della L.R. n. 11/2004.

## **7 Quadro conoscitivo e basi informative – Aggiornamento del quadro conoscitivo**

Il quadro conoscitivo è il sistema integrato delle informazioni e dei dati necessari alla comprensione delle tematiche svolte dagli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica.

Le basi informative che costituiscono il quadro conoscitivo sono parte del sistema informativo comunale e dei soggetti pubblici e privati, ivi compresi i soggetti gestori di impianti di distribuzione di energia, che svolgono funzioni di raccolta, elaborazione e aggiornamento di dati conoscitivi e di informazioni relativi al territorio e all'ambiente; dette basi informative contengono dati ed informazioni finalizzati alla conoscenza



sistematica degli aspetti fisici e socio-economici del territorio, della pianificazione territoriale e della programmazione regionale e locale.

La Giunta regionale svolge attività di monitoraggio delle previsioni degli strumenti urbanistici comunali e della loro attuazione, anche mediante la rilevazione sistematica di indicatori appositamente individuati.

L'aggiornamento del quadro conoscitivo predisposto dal Comune – ai sensi dell'art. 17, comma 5, lettera f), della L.R. n. 11/2004 – per il P.I. e per ogni sua variante è trasmesso, a cura del Comune, alla Giunta regionale, ai fini del monitoraggio e dello svolgimento delle attività dell'Osservatorio (di cui all'art. 8 della L.R. n. 11/2004), dandone atto contestualmente alla pubblicazione nell'Albo Pretorio; la trasmissione del quadro conoscitivo e del suo aggiornamento è condizione per la pubblicazione del Piano (ai sensi di quanto disposto dall'art. 18, comma 5 bis, della L.R. n. 11/2004).

## **8 Rapporto tra P.R.G. e P.A.T.**

Il P.R.G. mantiene efficacia fino all'approvazione del primo P.A.T.; a seguito dell'approvazione del primo P.A.T. il P.R.G. vigente, per le parti compatibili con il P.A.T., diventa il P.I. (ai sensi dell'art. 48, commi 5 e 5 bis, della L.R. n. 11/2004).

## **9 Durata delle previsioni relative alle aree di trasformazione o espansione in rapporto al P.I.**

Decorsi cinque anni dall'entrata in vigore del P.I. decadono le previsioni relative alle aree di trasformazione o espansione soggette a P.U.A. non approvati, a nuove infrastrutture e ad aree per servizi per le quali non siano stati approvati i relativi progetti esecutivi, nonché i vincoli preordinati all'esproprio (di cui all'art. 34 della L.R. n. 11/2004).

Detto termine decorre anche per il P.R.G. vigente che, per le parti compatibili con il P.A.T., diventa il P.I. dall'approvazione del P.A.T. medesimo, ferma restando la specifica disciplina per i vincoli preordinati all'esproprio prevista dalla normativa vigente, ai sensi dell'art. 48, comma 5 quater, della L.R. n. 11/2004.

In tali ipotesi si applica la normativa prevista per le c.d. "aree non pianificate" (esterne / interne al perimetro dei centri abitati) di cui all'art. 33 della L.R. n. 11/2004 in coerenza con quanto specificatamente dettato dall'art. 9 del D.P.R. n. 380/2001 (attività edilizia in assenza di pianificazione urbanistica).

Relativamente a dette aree il Comune deve adottare una nuova disciplina urbanistica entro il termine di centottanta giorni dalla decadenza; decorso inutilmente tale termine trovano applicazione i "poteri sostitutivi" previsti dall'art. 30 della L.R. n. 11/2004.

Per le previsioni relative alle aree di espansione soggette a P.U.A. non approvati, gli aventi titolo possono richiedere al comune la proroga del termine quinquennale. La proroga può essere autorizzata previo versamento di un contributo determinato in misura non superiore all'1 per cento del valore delle aree considerato ai fini dell'applicazione dell'I.M.U.. Detto contributo è corrisposto al comune entro il 31 dicembre di ogni anno successivo alla decorrenza del termine quinquennale ed è destinato ad interventi per la rigenerazione urbana sostenibile e per la demolizione.

L'approvazione del P.I. e delle sue varianti comporta la decadenza dei P.U.A. vigenti limitatamente alle parti con esso incompatibili espressamente indicate, salvo che i relativi lavori siano oggetto di convenzione urbanistica già sottoscritta ed efficace.

## **10 Disposizioni regionali per il contenimento del consumo di suolo, riqualificazione, rigenerazione e miglioramento della qualità insediativa: L.R. n. 14/2017**



La legge regionale 06 giugno 2017, n. 14 dettante “Disposizioni per il contenimento del consumo di suolo” e modifiche della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 “norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio” è entrata in vigore il 24.06.2017 (B.U.R.V. n. 56/09.06.2017).

Con l’entrata in vigore la Regione ha inteso recepire quanto ormai da tempo era divenuto un fondamento per la Comunità Europea, ossia il riconoscimento del “suolo” come una *risorsa essenzialmente non rinnovabile, caratterizzata da velocità di degrado potenzialmente rapide e processi di formazione e rigenerazione estremamente lenti.*

Il suolo, risorsa limitata e non rinnovabile, è bene comune di fondamentale importanza per la qualità della vita delle generazioni attuali e future, per la salvaguardia della salute, per l’equilibrio ambientale e per la tutela degli ecosistemi naturali, nonché per la produzione agricola finalizzata non solo all’alimentazione ma anche ad una insostituibile funzione di salvaguardia del territorio.

Le disposizioni regionali per il contenimento del consumo di suolo assumono quali principi informativi:

- la programmazione dell’uso del suolo e la riduzione progressiva e controllata della sua copertura artificiale;
- la tutela del paesaggio, delle reti ecologiche, delle superfici agricole e forestali e delle loro produzioni;
- la promozione della biodiversità coltivata;
- la rinaturalizzazione di suolo impropriamente occupato;
- la riqualificazione e la rigenerazione degli ambiti di urbanizzazione consolidata, contemplando l’utilizzo di nuove risorse territoriali esclusivamente quando non esistano alternative alla riorganizzazione e riqualificazione del tessuto insediativo esistente

La pianificazione territoriale e urbanistica privilegia gli interventi di trasformazione urbanistico-edilizia all’interno degli ambiti di urbanizzazione consolidata che non comportano consumo di suolo, con l’obiettivo della riqualificazione e rigenerazione, sia a livello urbanistico-edilizio, sia a livello economico-sociale, del patrimonio edilizio esistente, degli spazi aperti e delle relative opere di urbanizzazione, assicurando adeguati standard urbanistici, nonché il recupero delle parti del territorio in condizioni di degrado edilizio, urbanistico e socio-economico, o in stato di abbandono, sotto utilizzate o utilizzate impropriamente.

10

Sono obiettivi delle politiche territoriali ed, in particolare, degli strumenti di pianificazione:

- ridurre progressivamente il consumo di suolo non ancora urbanizzato per usi insediativi e infrastrutturali, in coerenza con l’obiettivo europeo di azzerarlo entro il 2050;
- individuare le funzioni eco-sistemiche dei suoli e le parti di territorio dove orientare azioni per il ripristino della naturalità, anche in ambito urbano e periurbano;
- promuovere e favorire l’utilizzo di pratiche agricole sostenibili, recuperando e valorizzando il terreno agricolo, anche in ambito urbano e periurbano;
- individuare le parti di territorio a pericolosità idraulica e geologica, incentivandone la messa in sicurezza secondo il principio di invarianza idraulica e valutandone, ove necessario, il potenziamento idraulico e favorendo la demolizione dei manufatti che vi insistono, con restituzione del sedime e delle pertinenze a superficie naturale e, ove possibile, agli usi agricoli e forestali, nonché disciplinando l’eventuale riutilizzo, totale o parziale, della volumetria o della superficie, dei manufatti demoliti negli ambiti di urbanizzazione consolidata o in aree che allo scopo verranno individuate nel P.I., mediante riconoscimento di crediti edilizi o altre misure agevolative;
- valutare gli effetti degli interventi di trasformazione urbanistico-edilizia sulla salubrità dell’ambiente, con particolare riferimento alla qualità dell’aria, e sul paesaggio, inteso anche quale elemento identitario delle comunità locali;
- incentivare il recupero, il riuso, la riqualificazione e la valorizzazione degli ambiti di urbanizzazione consolidata, favorendo usi appropriati e flessibili degli edifici e degli spazi pubblici e privati, nonché



- promuovendo la qualità urbana ed architettonica ed, in particolare, la rigenerazione urbana sostenibile e la riqualificazione edilizia ed ambientale degli edifici;
- ripristinare il prevalente uso agrario degli ambiti a frammentazione territoriale, prevedendo il recupero dei manufatti storici e del paesaggio naturale agrario, il collegamento con i corridoi ecologici ed ambientali, la valorizzazione dei manufatti isolati, la rimozione dei manufatti abbandonati;
  - valorizzare le Ville Venete e il loro contesto paesaggistico, come elemento culturale identitario del territorio veneto;
  - rivitalizzare la città pubblica e promuovere la sua attrattività, fruibilità, qualità ambientale ed architettonica, sicurezza e rispondenza ai valori identitari e sociali della comunità locale, con particolare attenzione alle specifiche esigenze dei bambini, degli anziani e dei giovani, nonché alla accessibilità da parte dei soggetti con disabilità;
  - assicurare la trasparenza amministrativa e la partecipazione informata dei cittadini alle scelte strategiche di trasformazione urbanistico-edilizia, di riqualificazione e rigenerazione urbana e territoriale, anche promuovendo la partecipazione dei diversi soggetti portatori di interessi nei procedimenti di pianificazione;
  - attivare forme di collaborazione pubblico-privato che contribuiscano alla riqualificazione del territorio e della città, su basi di equilibrio economico-finanziario e di programmazione temporale dei procedimenti e delle iniziative in un contesto di prevedibilità, certezza e stabilità della regolazione.

La Giunta regionale stabilisce la quantità massima di consumo di suolo ammesso nel territorio regionale nel periodo preso a riferimento, in coerenza con l'obiettivo comunitario di azzerarlo entro il 2050, e la sua ripartizione per ambiti comunali o sovracomunali omogenei anche sulla base delle informazioni disponibili in sede regionale e di quelle fornite dai Comuni (rif.: art. 4, comma 2, L.R. n. 14/2017)

A tale proposito le informazioni territoriali che il Comune deve trasmettere alla Giunta regionale, ai sensi del comma 2, lettera a), sono rese tramite una scheda informativa (rif.: art. 4, comma 5, L.R. n. 14/2017), unitamente all'individuazione degli "ambiti di urbanizzazione consolidata", operata tramite provvedimento della Giunta comunale (rif.: art. 13, comma 9, L.R. n. 14/2017).

11

Gli "ambiti di urbanizzazione consolidata" sono definitivi come *"l'insieme delle parti del territorio già edificato, comprensivo delle aree libere intercluse o di completamento destinate dallo strumento urbanistico alla trasformazione insediativa, delle dotazioni di aree pubbliche per servizi e attrezzature collettive, delle infrastrutture e delle viabilità già attuate, o in fase di attuazione, nonché le parti del territorio oggetto di un piano urbanistico attuativo approvato e i nuclei insediativi in zona agricola"* (rif.: art. 2, comma 1, lett. e), L.R. n. 14/2017); tali ambiti di urbanizzazione consolidata non coincidono necessariamente con quelli individuati dal P.A.T. ai sensi dell'art. 13, comma 1, lettera o), della L.R. n. 11/2004.

Il Comune di Carmignano di Brenta ha ottemperato a quanto disposto dalla L.R. n. 14/2017 – provvedendo all'individuazione degli ambiti di urbanizzazione consolidata, nonché alla compilazione della scheda informativa, relativamente a tutti i dati ivi richiesti – tramite D.G.C. n. 87 del 02/08/2017 .

Tutte le informazioni sono state trasmesse alla Struttura regionale competente mediante p.e.c. in data 16/08/2017 .

Entro diciotto mesi dalla pubblicazione nel B.U.R.V. del provvedimento della Giunta regionale (di cui all'art. 4, comma 2, lettera a), della legge), il Comune dovrà approvare una variante di adeguamento allo strumento urbanistico generale (secondo le procedure semplificate), trasmettendone copia integrale alla Regione.

Il Comune, in tale sede, può confermare o rettificare gli ambiti di urbanizzazione consolidata già individuati con il provvedimento giuntale sopra richiamato (ai sensi dell'art. 13, comma 9, L.R. n. 14/2017).



Con delibera di Giunta Comunale n. 181 del 28/12/2009 veniva approvata la “Costituzione dell’Ufficio di Piano” per la redazione del P.A.T. e di ogni attività connessa alla formazione / attuazione del P.R.C. (P.A.T – P.I.).

## 12 Varianti verdi per la riclassificazione di aree edificabili

L’art. 7 della L.R. n. 4/2015 (recante modifiche di leggi regionali e disposizioni in materia di governo del territorio e di aree naturali protette regionali) ha introdotto le cosiddette “varianti verdi” che consentono al Comune di operare, su proposta dei cittadini interessati, la restituzione all’uso agricolo o naturale dei suoli interessati, attraverso la loro riclassificazione urbanistica, in sintonia con gli obiettivi di contenere il consumo di suolo e di invertire il processo di urbanizzazione del territorio.

La norma ha anticipato, di fatto, le finalità di una legge organica in materia – ossia la L.R. n. 14/2017 descritta al precedente capitolo 9 – con un primo e temporaneo “rimedio” (rappresentato per l’appunto dalle varianti verdi), l’adesione dei Comuni a politiche urbanistiche più attente alla riorganizzazione e alla riqualificazione del tessuto insediativo esistente – conformemente a quanto previsto dall’art. 2 della L.R. n. 11/2004.

Tramite la Circolare n. 1 del 11.02.2016 sono stati forniti tutti i chiarimenti operativi del caso in merito all’art. 7 della L.R. n. 4/2015.

Il Comune di Carmignano di Brenta, a partire dal 2015, ha avviato politiche urbanistiche più attente alla riorganizzazione e alla riqualificazione del tessuto insediativo esistente – conformemente ai contenuti e finalità della L.R. n. 11/2004 (art. 2) e nelle more di un intervento legislativo regionale più sistematico ed efficace – operando, su proposta dei cittadini aventi titolo, la restituzione all’uso agricolo o naturale dei suoli interessati, attraverso la loro riclassificazione urbanistica, in sintonia con gli obiettivi di contenere il consumo di suolo e di invertire il processo di urbanizzazione del territorio.

12

In tal senso con D.C.C. n. 39 del 28.09.2017 è stata approvata una specifica variante al P.R.G.-P.I., per l’anno 2016-2017, ai sensi dell’art. 7 della L.R. n. 4/2015, tenuto conto dei chiarimenti forniti dalla specifica Circolare n. 1/2016.

Dal “Registro Volumi Retrocessi”, specificatamente predisposto, è possibile desumere come l’accoglimento delle 26 richieste pervenute per il periodo 2016-2017, in quanto ritenute coerenti con i criteri di valutazione stabiliti per tramite della D.G.C. n. 124 del 20.10.2016, ha consentito di restituire all’uso agricolo o naturale una rilevante superficie di suolo, corrispondente ad un carico edificatorio non più concretizzabile (a seguito della riclassificazione) pari a circa 41.950 metri cubi.

## 13 Politiche per lo sviluppo del sistema commerciale nella Regione del Veneto

La L.R. 50/2012 tratta delle “Politiche per lo sviluppo del sistema commerciale nella Regione del Veneto”.

L’art. 3 della L.R. n. 50/2012 (indirizzi regionali) indica come, al fine di assicurare che lo sviluppo delle attività commerciali sia compatibile con il buon governo del territorio, con la tutela dell’ambiente, ivi quello urbano, la salvaguardia dei beni culturali e paesaggistici e la tutela del consumatore, la Giunta regionale provvede all’adozione di un regolamento contenente gli indirizzi per lo sviluppo del sistema commerciale. Il “Regolamento” (Reg) di cui trattasi (Indirizzi per lo sviluppo del sistema commerciale) è il n. 1 del 21.06.2013 ed è stato pubblicato sul B.U.R.V. n. 53 del 25.06.2013.

L’art. 2 del Reg. (criteri per la pianificazione locale: approccio sequenziale), comma 6, stabilisce che il



Comune – ai fini della legge regionale – individua il “centro urbano” (avente le caratteristiche di cui all’art. 3, c. 1, lett. m), della L.R. n. 50/2012), nonché le “aree degradate” da riqualificare, aventi le caratteristiche descritte nel Reg. medesimo.

Sempre il comma 6 dell’art. 2 del Reg. stabilisce che la deliberazione comunale è preceduta da adeguate forme di pubblicità al fine di acquisire e valutare eventuali proposte di individuazione delle suddette aree. A tale proposito alla deliberazione è accompagnata:

- dalla perimetrazione delle aree degradate, da redigere su cartografica in scala 1:5000;
- dalle schede descrittive di ciascuna area che illustrano sinteticamente la presenza dei requisiti di cui al comma 3, gli obiettivi generali e gli indirizzi per le azioni di riqualificazione, le eventuali destinazioni d’uso incompatibili e le eventuali ulteriori misure ritenute necessarie.

Le disposizioni di cui sopra non si applicano alle aree agricole comunque denominate nello strumento urbanistico, comprese quelle interessate dagli interventi di edilizia produttiva di cui al D.P.R. n. 160/2010 / L.R. n. 55/2012, nonché agli interventi disciplinati dalle schede di cui agli articoli 30 e 126 della L.R. n. 61/1985.

La deliberazione dovrà essere trasmessa alla struttura regionale competente in materia di urbanistica e paesaggio, ai fini del monitoraggio.

Il Comune di Carmignano di Brenta, ai fini della L.R. n. 50/2012 e nel rispetto degli “Indirizzi per lo sviluppo del sistema commerciale” di cui al Regolamento Regionale n. 1/2013, con D.G.C. n. 166 del 29.12.2017 ha individuato il “centro urbano” (avente le caratteristiche di cui all’art. 3, comma 1, lett. m) della citata legge regionale), nonché le “aree degradate” da riqualificare (aventi le caratteristiche di cui all’art. 2, comma 3, del Reg. n. 1/2013).



## TITOLO II

## IL P.A.T. DI CARMIGNANO DI BRENTA

**1 Premesse**

Le fasi di formazione del primo P.A.T. del Comune di Carmignano di Brenta sono quelle di seguito riepilogate:

- con D.G.C. n. 36 in data 17.03.2005 il Comune ha adottato il Documento preliminare e lo schema di accordo di pianificazione;
- con D.G.C. n. 198 in data 16.12.2008 il Comune ha adottato il Documento preliminare, la Relazione Ambientale e lo schema di accordo di pianificazione aggiornati a seguito della sottoscrizione, da parte del Comune, dell'Accordo di Pianificazione del P.A.T.I. "Medio Brenta";
- la Commissione Regionale V.A.S. (Autorità Ambientale per la Valutazione Ambientale Strategica), ha espresso il proprio parere favorevole n. 43 del 12.05.2009 sul Rapporto Ambientale Preliminare;
- con D.G.C. n. 13 in data 18.02.2013 il Comune ha adottato un nuovo Documento preliminare e il Rapporto Ambientale Preliminare, che recepisce gli indirizzi e le prescrizioni della commissione regionale VAS precedentemente espressa nel parere summenzionato;
- con D.G.C. n. 95 del 13.08.2013 è stata deliberata la conclusione e gli esiti della fase di partecipazione e concertazione ai sensi dell'art. 5 della L.R. 11/2004, espletata con i cittadini e con gli Enti territoriali ed i Gestori dei servizi pubblici;
- in data 31.07.2013 il Comune e la Provincia di Padova hanno sottoscritto accordo di Pianificazione, ai sensi dell'art. 15 della L.R. n. 11/2004;
- con nota del 18.03.2014 prot. n. 2127 il Comune ha comunicato alla Provincia di Padova che per la formazione del proprio P.A.T. aveva deciso di utilizzare, anziché la procedura ai sensi dell'art. 15 della L.R. n. 11/2004, quella ai sensi dell'art. 14 della medesima legge regionale;
- con D.G.P. n. 65 del 02.04.2014 la Giunta Provinciale ha accolto la richiesta formulata dal Comune in data 18.03.2014 prendendo atto dello scioglimento, per mutuo assenso, dell'Accordo di Pianificazione sottoscritto il 31.07.2013;
- con D.C.C. n. 12 del 07.04.2014 il Comune ha adottato il Piano di Assetto del Territorio, ai sensi dell'art. 14 della L.R. 11/04, unitamente alla proposta di R.A. di cui alla V.A.S.;
- il P.A.T. è stato depositato presso la segreteria del Comune e la Direzione Infrastrutture ed Investimenti della Regione Veneto e del deposito è stato pubblicato avviso presso l'albo pretorio comunale e della Provincia di Padova, due quotidiani locali, sito web comunale e B.U.R.V., secondo quanto stabilito dalla L.R. n. 11/2004 e s.m.i., nonché dalla D.G.R.V. n. 791 del 29.03.2009 e s.m.i. sulla procedura V.A.S.;
- la procedura di pubblicazione e deposito del P.A.T. è regolarmente avvenuta, come si evince dalla documentazione prodotta; a seguito di essa sono pervenute n. 15 osservazioni, le prime 11 entro i termini, le restanti fuori termine. Di queste 9 avevano carattere ambientale;
- il Comune, con D.C.C. n. 5 del 29.05.2015 ha controdedotto alle osservazioni pervenute;
- con nota del 21.07.2014 prot. n. 5978 il Comune, ai fini dell'attuazione della Direttiva 2001/42 CE, ha inviato gli elaborati del P.A.T. alle autorità ambientali; a seguito della citata trasmissione non sono pervenuti parere da parte dei soggetti competenti;
- con nota n. 3284 del 12.04.2016 protocollata in Provincia con n. 52500/16 in data 13.04.2016, Il Comune, ha trasmesso alla Provincia il Piano adottato, unitamente alle osservazioni ed alle controdeduzioni formulate dal Consiglio Comunale, ai fini della sua approvazione.

Con Decreto del Presidente della Provincia n. 160 del 06.12.2016 è stato approvato – ai sensi dell'art. 14, comma 6, della L.R. n. 11/2004 – il P.A.T. di Carmignano di Brenta, tenuto conto del Decreto del Dirigente Regionale della Direzione Urbanistica e Paesaggio n. 15 del 07.02.2016 di Validazione del Quadro Conoscitivo del Piano, della Valutazione Tecnica Regionale n. 50 del 16.11.2016 espressa dal Dirigente della



Direzione Urbanistica e Paesaggio, che accoglie e fa proprio il relativo parere n. 50 espresso nella medesima data dal Comitato Tecnico Regionale, favorevole all'approvazione del P.A.T., nonché delle controdeduzioni alle osservazioni, con le prescrizioni e le indicazioni in esso contenute, così come recepite nella stesura finale documentale.

Detto Decreto di Approvazione è stato pubblicato sul B.U.R. n. 124 del 23.12.2016. Il P.A.T. è diventato efficace quindici giorni dopo la pubblicazione del provvedimento di approvazione.

## 2 Finalità della pianificazione comunale

Il P.A.T. è lo strumento di pianificazione che ha delineato le scelte strategiche di assetto e di sviluppo per il governo del territorio comunale, individuando le specifiche vocazioni e le invarianti di natura geologica, geomorfologica, idrogeologica, paesaggistica, ambientale, storico-monumentale e architettonica, in conformità agli obiettivi ed indirizzi espressi nella pianificazione territoriale di livello superiore ed alle esigenze espresse dalla comunità locale.

In coerenza con quanto stabilito dall'art. 13, c. 1, lett. g), L.R. n. 11/2004, il P.A.T. ha dettato una specifica disciplina di regolamentazione, tutela e salvaguardia con riferimento ai contenuti del P.T.C.P., adeguandosi alle direttive e prescrizioni fissate dal medesimo e sottoponendo a specifica analisi e valutazione ogni elemento rilevato dalla cartografia di P.T.C.P. entro il territorio comunale, precisandone e ridefinendone se del caso le aree interessate.

Il Piano degli Interventi (P.I.) è lo strumento urbanistico che, in coerenza e in attuazione del P.A.T., individua e disciplina gli interventi di tutela e valorizzazione, di organizzazione e di trasformazione del territorio comunale programmando, in modo contestuale, la realizzazione di tali interventi, il loro completamento, i servizi connessi e le infrastrutture per la mobilità.

## 3 Obiettivi generali

Il P.A.T. nel rispetto degli obiettivi indicati nel Documento Preliminare adottato con D.G.C. n. 13 in data 18.02.2013 e degli artt. 12 e 13 della L.R. n. 11/2004 e s.m.i., ha definito l'assetto di lungo periodo del territorio comunale con particolare riferimento ai seguenti tematismi:

- il sistema ambientale;
  - la difesa del suolo;
  - il paesaggio agrario;
  - il paesaggio di interesse storico;
  - la classificazione dei centri storici;
  - il sistema insediativo;
  - il territorio rurale;
  - le attività produttive;
  - l'archeologia industriale;
  - il settore turistico-ricettivo;
  - i servizi a scala territoriale;
  - il sistema infrastrutturale;
  - lo sviluppo delle fonti di energia rinnovabile;
  - il sistema della connettività e dell'innovazione tecnologica;
- recuperando quanto già specificatamente definito dal P.A.T.I. del "Medio Brenta", con particolare riferimento a:
- sistema delle interrelazioni funzionali di area vasta;
  - sistema ambientale;
  - difesa del suolo;





- paesaggio agrario e paesaggio di interesse storico;
- servizi a scala territoriale;
- settore turistico - ricettivo;
- sistema relazionale, infrastrutturale e della mobilità;
- attività produttive;
- sviluppo e promozione delle fonti di energia rinnovabile.

#### 4 Contenuti del P.A.T.

Il Piano di Assetto del Territorio, redatto sulla base di previsioni decennali, ai sensi dell'art. 13 della L.R. n. 11/2004, fissa gli obiettivi e le condizioni di sostenibilità degli interventi e delle trasformazioni ammissibili, in coerenza con quanto già fissato dal P.A.T.I. del "Medio Brenta", ed in particolare:

- a) verifica ed acquisisce i dati e le informazioni necessari alla costituzione del quadro conoscitivo territoriale comunale;
- b) disciplina, attribuendo una specifica normativa di tutela, le invarianti di natura geologica, geomorfologica, idrogeologica, paesaggistica, ambientale, storico-monumentale e architettonica, in conformità agli obiettivi ed indirizzi espressi nella pianificazione territoriale di livello superiore;
- c) individua gli ambiti territoriali cui attribuire i corrispondenti obiettivi di tutela, riqualificazione e valorizzazione, nonché le aree idonee per interventi diretti al miglioramento della qualità urbana e territoriale;
- d) recepisce i siti interessati da habitat naturali di interesse comunitario e definisce le misure idonee ad evitare o ridurre gli effetti negativi sugli habitat e sulle specie floristiche e faunistiche;
- e) individua gli ambiti per la formazione dei parchi e delle riserve naturali di interesse comunale;
- f) determina il limite quantitativo massimo della zona agricola trasformabile in zone con destinazione diversa da quella agricola, avendo riguardo al rapporto tra la superficie agricola utilizzata (S.A.U.) e la superficie territoriale comunale (S.T.C.), secondo le modalità indicate negli Atti di Indirizzo di cui alla D.G.R.V. n. 3178 del 8 ottobre 2004, così come modificati – per la lett. c) – con D.G.R.V. n. 3650 del 25 novembre 2008; tale limite può essere derogato previa autorizzazione della Giunta regionale, sentita la Provincia interessata, per interventi di rilievo sovracomunale;
- g) detta una specifica disciplina di regolamentazione, tutela e salvaguardia con riferimento ai contenuti del P.T.C.P.;
- h) detta una specifica disciplina con riferimento ai centri storici, alle zone di tutela e alle fasce di rispetto e alle zone agricole in conformità a quanto previsto dagli articoli 40, 41 e 43 della L.R. n. 11/2004 e s.m.i.;
- i) assicura il rispetto delle dotazioni minime complessive dei servizi di cui all'articolo 31 della L.R. n. 11/2004 e s.m.i.;
- j) individua le infrastrutture e le attrezzature di maggiore rilevanza e detta i criteri per l'individuazione di ambiti preferenziali di localizzazione delle grandi strutture di vendita e di altre strutture alle stesse assimilate;
- k) agli effetti dell'art. 13, c. 2, della L.R. n. 11/2004 e s.m.i., suddivide il territorio comunale in Ambiti Territoriali Omogenei (A.T.O.), individuati per specifici contesti territoriali sulla base di valutazioni di carattere geografico, storico, paesaggistico ed insediativo, determinando, per ciascuno di essi, i parametri teorici di dimensionamento;
- l) definisce le linee preferenziali di sviluppo insediativo e le aree di riqualificazione e riconversione;
- m) precisa le modalità di applicazione della perequazione e della compensazione di cui agli articoli 35 e 37 della L.R. n. 11/2004 e s.m.i.;
- n) detta i criteri per gli interventi di miglioramento, di ampliamento o per la dismissione delle attività produttive in zona impropria, nonché i criteri per l'applicazione della procedura dello sportello unico per le attività produttive, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 447 "Regolamento recante norme di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione per la realizzazione, l'ampliamento, la ristrutturazione e la riconversione di impianti produttivi, per



l'esecuzione di opere interne ai fabbricati, nonché per la determinazione delle aree destinate agli insediamenti produttivi, a norma dell'articolo 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59" e successive modificazioni, in relazione alle specificità territoriali del comune;

- o) individua le aree di urbanizzazione consolidata in cui sono sempre possibili interventi di nuova costruzione o di ampliamento di edifici esistenti attuabili nel rispetto delle presenti Norme Tecniche di carattere strutturale elaborate in applicazione di leggi regionali anche di altri settori;
- p) individua, qualora necessario, i contesti territoriali destinati alla realizzazione di programmi complessi;
- q) stabilisce i criteri per l'individuazione dei siti per la localizzazione di reti e servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico di cui al decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259 "Codice delle comunicazioni elettroniche" e successive modificazioni.

Ai sensi del combinato disposto dell'art. 20, comma 1 e 28 della L.R. n. 14/2017, successivamente alla pubblicazione nel B.U.R.V. del provvedimento della Giunta regionale di cui all'articolo 4, comma 2, lettera a) della medesima legge, e nei comuni interessati dal provvedimento medesimo, la lettera f) di cui sopra sarà sostituita dalla seguente: *"f) determina la quantità massima di superficie naturale e seminaturale che può essere interessata da consumo di suolo in applicazione del provvedimento della Giunta regionale di cui all'articolo 4, comma 2, lettera a), della legge regionale recante disposizioni per il contenimento del consumo di suolo e, in coerenza con lo stesso, la aggiorna periodicamente"*.

Anche a questo proposito la cartografia del primo P.I. verrà corredata della "Carta dell'integrità del territorio" con l'individuazione della:

- superficie naturale e seminaturale  
ossia, tutte le superfici non impermeabilizzate, comprese quelle situate all'interno degli ambiti di urbanizzazione consolidata e utilizzate, o destinate, a verde pubblico o ad uso pubblico, quelle costituenti continuità ambientale, ecologica e naturalistica con le superfici esterne della medesima natura, nonché quelle destinate all'attività agricola;
- superficie agricola  
ossia i terreni qualificati come tali dagli strumenti urbanistici, nonché le aree di fatto utilizzate a scopi agro-silvo-pastorali, indipendentemente dalla destinazione urbanistica e quelle, comunque libere da edificazioni e infrastrutture, suscettibili di utilizzazione agricola anche presenti negli spazi liberi delle aree urbanizzate.

## 5 Natura ed efficacia dei contenuti del P.A.T.

La normativa del P.A.T. si articola in:

- obiettivi  
che costituiscono il quadro di riferimento sostanziale per la pianificazione comunale, in coerenza con la programmazione provinciale;
- indirizzi  
costituiscono indicazioni per il miglioramento del processo di assetto del territorio, ossia disposizioni che orientano le azioni che hanno incidenza sulla trasformabilità del territorio, quindi i diversi strumenti di attuazione del P.A.T. (P.I., P.U.A.) al fine di favorire il conseguimento degli obiettivi;
- direttive  
sono disposizioni da osservare nell'attività di pianificazione comunale;
- prescrizioni  
sono disposizioni strettamente connesse ai tematismi oggetto del P.A.T. rivolte alla tutela di quegli interessi pubblici che, per loro natura, riguardano la dimensione comunale, alle quali il P.I. e gli altri strumenti urbanistici devono conformarsi e dare attuazione; esse incidono direttamente sul regime giuridico dei beni, regolandone gli usi e le trasformazioni ammissibili e prevalgono automaticamente nei confronti della pianificazione urbanistica comunale vigente, nonché sugli eventuali altri atti amministrativi comunali attinenti il governo del territorio.



Sono, comunque, fatte salve ed impregiudicate le statuizioni e le scelte che potranno essere stabilite dalle pianificazioni regionale e provinciale di settore.

La disciplina del P.A.T., è definita dall'insieme delle prescrizioni di testo e grafiche contenute negli elaborati che lo compongono; nel caso di contrasto tra il testo delle norme e gli elaborati grafici prevale il testo normativo; in caso di contrasto tra norme diverse, prevale quella avente maggior grado di tutela nei confronti degli obiettivi di sostenibilità del P.A.T. evidenziati nella V.A.S. e, in ogni caso, quelle disciplinanti i vincoli, le invarianti e le limitazioni della trasformabilità.

Il P.A.T., redatto sulla base di previsioni decennali, fissa gli obiettivi e le condizioni di sostenibilità degli interventi e delle trasformazioni ammissibili assumendo efficacia a tempo indeterminato su tutto il territorio comunale.

La simbologia usata nelle tavole e negli allegati al P.A.T. va intesa secondo le legende indicate a margine di ciascuna tavola; ad ogni categoria d'intervento e/o indicazione riportata in legenda corrisponde un articolo delle presenti norme; altre informazioni, che servono a completare il senso logico delle indicazioni di progetto, sono fornite con ciascuna tavola.

Nell'eventuale contrasto tra elaborati grafici a scala diversa, prevalgono le indicazioni contenute negli elaborati a scala di maggiore dettaglio.

L'adozione del P.A.T., limitatamente alle prescrizioni ed ai vincoli espressamente previsti nelle presenti norme, comporta l'applicazione delle misure di salvaguardia previste dall'art. 29 della L.R. n. 11/2004 e s.m.i..

Il P.A.T., essendo lo strumento di pianificazione che delinea le scelte strategiche di assetto e di sviluppo per il governo del territorio comunale, non ha efficacia conformativa della proprietà, e non costituisce vincoli di localizzazione preordinati all'esproprio.

18

## **6 Trasformazione sostenibile del territorio – monitoraggio della pianificazione**

Il P.A.T. promuove uno sviluppo sostenibile e durevole nei modi previsti dalla Commissione Mondiale sull'Ambiente nel Rapporto Brundtland (1987) e nelle successive Agenda 21 e Dichiarazione di Rio su Ambiente e Sviluppo (1992).

Ai fini di uno sviluppo equilibrato e sostenibile, il Rapporto Ambientale analizza lo stato delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria e delle altre opere di pubblico interesse esistenti, sia per eliminare eventuali criticità rispetto alle esigenze attuali, sia per garantirne l'adeguamento in rapporto alle previsioni di ulteriori trasformazioni territoriali.

Al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile ed assicurare un elevato livello di protezione dell'ambiente, il Comune provvede a valutare gli effetti sull'ambiente derivanti dall'attuazione delle scelte contenute nei Piani stessi, sulla base della procedura di Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.), di cui alla Direttiva Comunitaria n. 2001/42/CE e della relativa normativa di recepimento; inoltre provvede a valutare gli effetti degli impatti sugli habitat naturali localizzati nei Siti di Importanza Comunitaria (S.I.C.) e nelle Zone di Protezione Speciale (Z.P.S.), ai sensi della direttiva Comunitaria n. 79/409/CE (conservazione degli uccelli selvatici) e n. 92/43/CE (conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche), nonché del D.P.R. n. 357/1997 e del D.M. 03.04.2000.

Per quanto riguarda l'individuazione dell'autorità competente cui spetta l'adozione del provvedimento di verifica di assoggettabilità, nonché l'elaborazione del parere motivato di cui rispettivamente agli articoli 12



e 15 del D. Lgs. n. 152/2006 (Codice Ambiente), l'art. 14 della L.R. n. 4/2008 provvede a identificarla nella Commissione regionale V.A.S. già nominata con D.G.R.V. n. 3262/2006.

In merito all'aggiornamento delle procedure amministrative vale quanto dettato: dalla D.G.R.V. n. 791 del 31.03.2009, nonché successivi provvedimenti (art. 40 Legge finanziaria 2012 (L.R. n. 13/2012 pubblicata sul B.U.R.V. n.28 del 10.04.12); D.G.R. 1646 del 7 agosto 2012 - Presa d'atto del parere n. 84 del 3 agosto 2012 della Commissione V.A.S. "Linee di indirizzo applicative a seguito del cd Decreto Sviluppo, con particolare riferimento alle ipotesi di esclusione già previste dalla Deliberazione n. 791/2009 e individuazione di nuove ipotesi di esclusione e all'efficacia della valutazione dei Rapporti Ambientali di P.A.T./P.A.T.I."; D.G.R. 384 del 25 marzo 2013 - Presa d'atto del parere n. 24 del 26 febbraio 2013 della Commissione regionale V.A.S. "Applicazione sperimentale della nuova procedura amministrativa di V.A.S."; D.G.R. 1717 del 03 ottobre 2013 ad oggetto "Presa d'atto del parere n. 73 del 2 luglio 2013 della Commissione regionale V.A.S. Linee di indirizzo applicative a seguito della sentenza n. 58/2013 della Corte Costituzionale che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 40, comma 1, della Legge della Regione Veneto 6 aprile 2012, n. 13, nella parte in cui aggiunge la lettera a) del comma 1-bis all'art. 14 della Legge della Regione Veneto 26 giugno 2008, n. 4".

Il P.A.T. fissa per il P.I. indirizzi e direttive volti ad assicurare che le trasformazioni territoriali, incidenti su porzioni di territorio che comprendano insiemi di immobili di consistenza urbanisticamente significativa, siano di regola subordinate alla preventiva formazione di Piani Urbanistici Attuativi (P.U.A.), o equivalenti strumenti convenzionali, al fine di garantire sia la perequazione urbanistica fra le aree e gli immobili inclusi nel medesimo ambito, sia l'adeguamento delle opere di urbanizzazione e delle infrastrutture di interesse generale, nonché per perseguire la migliore qualità insediativa e conseguire la mitigazione e compensazione dell'impatto complessivo determinato dalla trasformazione medesima.


Ai fini di cui al precedente comma, il P.A.T. indica gli interventi di adeguamento ritenuti essenziali o prioritari per determinati ambiti; l'individuazione e il dimensionamento delle aree e dei carichi insediativi in corrispondenza delle nuove linee preferenziali di sviluppo; i criteri per assicurare la dotazione di adeguate opere di urbanizzazione primaria e secondaria e di infrastrutture di interesse generale per ogni A.T.O. ove siano previste trasformazioni rilevanti del territorio.

19

Il P.A.T. può prevedere indici edificatori differenziali, entro i limiti massimi fissati per ciascun A.T.O., in funzione del grado di adeguamento delle opere ed infrastrutture di interesse generale e delle eventuali misure di mitigazione o compensazione dell'impatto ambientale previste.

Il P.A.T. fissa per il P.I. direttive volte ad assicurare che la graduale attuazione delle previsioni urbanistiche di sviluppo e trasformazione previste dal presente Piano sia ammessa valutandone la priorità in base ai seguenti criteri:


- salvaguardia e valorizzazione di preesistenze culturali e naturalistiche significative;
- integrazione degli interventi nel più ampio ambito insediativo, culturale e naturalistico;
- tutela delle componenti della rete ecologica eventualmente prevista nel sito o nel più ampio ambito di riferimento;
- minore impatto dal punto di vista infrastrutturale e ambientale;
- riqualificazione e recupero di aree degradate e/o da riconvertire.




P.A.T.: Strategie di Piano – Sintesi

Il P.A.T. individua le opere incongrue, gli elementi di degrado, gli interventi di miglioramento della qualità urbana e di riordino della zona agricola che consentano il raggiungimento di obiettivi di ripristino e di riqualificazione urbanistica, paesaggistica, architettonica e ambientale del territorio e la cui demolizione e/o realizzazione o riqualificazione determini l'attribuzione di capacità edificatoria tramite credito edilizio.


Il P.A.T. fissa per il P.I. i criteri in base ai quali attribuire crediti edilizi, anche in funzione premiale e con diversa destinazione d'uso, a fronte della preventiva esecuzione degli interventi di cui al comma precedente; in questo senso in tutti gli ambiti territoriali omogenei ove siano previste trasformazioni rilevanti del territorio parte della capacità edificatoria attribuita sarà di regola riservata all'utilizzazione di detti crediti, salvo che le particolari condizioni locali, sulla base di analisi puntuali e conseguenti motivazioni, non lo rendano inopportuno.




P.A.T.: Carta dei Vincoli



P.A.T.: Carta delle Invarianti



P.A.T.: Carta delle Fragilità



P.A.T.: Carta della Trasformabilità

**TITOLO III****IL PRIMO P.I. DI CARMIGNANO DI BRENTA E LA 1<sup>A</sup> VARIANTE****1 Introduzione**

Il P.I., come definito dall'articolo 17 della L.R. n. 11/2004 di riforma urbanistica, è lo strumento urbanistico che, in coerenza e in attuazione del P.A.T., individua e disciplina gli interventi di tutela e valorizzazione, di organizzazione e di trasformazione del territorio programmando in modo contestuale la realizzazione di tali interventi, il loro completamento, i servizi connessi e le infrastrutture per la mobilità.

Il Piano operativo si rapporta con il bilancio pluriennale comunale, con il programma triennale delle opere pubbliche e con gli altri strumenti comunali settoriali previsti da leggi statali e regionali e si attua attraverso interventi diretti o per mezzo di Piani Urbanistici Attuativi (P.U.A.).

Il P.I. in coerenza e in attuazione del P.A.T., sulla base del quadro conoscitivo aggiornato, provvede a:

- a) suddividere il territorio comunale in zone territoriali omogenee, secondo le modalità stabilite dallo specifico atto d'indirizzo (lettera b<sup>1</sup>);
- b) individuare le aree in cui gli interventi sono subordinati alla predisposizione di P.U.A. o di comparti urbanistici e dettare criteri e limiti per la modifica dei perimetri da parte dei P.U.A.;
- c) definire i parametri per l'individuazione delle varianti ai P.U.A.;
- d) individuare le unità minime d'intervento, le destinazioni d'uso e gli indici edilizi;
- e) definire le modalità d'intervento sul patrimonio edilizio esistente da salvaguardare;
- f) definire le modalità per l'attuazione degli interventi di trasformazione e di conservazione;
- g) individuare le eventuali trasformazioni da assoggettare ad interventi di valorizzazione e sostenibilità ambientale;
- h) definire e localizzare le opere e i servizi pubblici e di interesse pubblico nonché quelle relative a reti e servizi di comunicazione, da realizzare o riqualificare;
- i) individuare e disciplinare le attività produttive da confermare in zona impropria e gli eventuali ampliamenti, nonché quelle da trasferire a seguito di apposito convenzionamento anche mediante l'eventuale riconoscimento di crediti edilizi e l'utilizzo di eventuali compensazioni;
- j) dettare la specifica disciplina con riferimento ai centri storici, alle fasce di rispetto e alle zone agricole;
- k) dettare la normativa di carattere operativo derivante da leggi regionali di altri settori con particolare riferimento alle attività commerciali, al piano urbano del traffico, al piano urbano dei parcheggi, al piano per l'inquinamento luminoso, al piano per la classificazione acustica e ai piani pluriennali per la mobilità ciclistica.

Il P.I. può, altresì, definire minori distanze rispetto a quelle previste dall'articolo 9 del D.M. n. 1444/1968:

- nei casi di gruppi di edifici che formino oggetto di P.U.A. planivolumetrici;
- nei casi di interventi disciplinati puntualmente.

In attuazione delle finalità di cui all'art. 4 della L.R. n. 11/2004, con particolare riferimento all'utilizzo di nuove risorse territoriali solo quando non esistano alternative alla riorganizzazione e riqualificazione del tessuto insediativo esistente (comma 1, lett. d)), il Comune verifica le possibilità di riorganizzazione e riqualificazione del tessuto insediativo esistente, dando atto degli esiti di tale verifica nella relazione programmatica del P.I.. Qualora, a seguito della verifica, risulti necessario individuare aree nelle quali programmare interventi di nuova urbanizzazione, il Comune procede:


- a) alla verifica del rispetto dei limiti del consumo di suolo (definiti ai sensi dell'art. 13, comma 1, lettera f) della L.R. n. 11/2004 sulla base dell'aggiornamento dei dati contenuti nel quadro conoscitivo, in presenza del provvedimento della Giunta regionale di cui all'art. 4, comma 2, lettera a) della L.R. n.

<sup>1</sup> Di cui alla D.G.R. n. 3178 del 8 ottobre 2004 e s.m.i.

14/2017 recante disposizioni per il contenimento del consumo di suolo<sup>2</sup>;

- b) all'attivazione di procedure ad evidenza pubblica, cui possono partecipare i proprietari degli immobili, nonché gli operatori pubblici e privati interessati, per valutare proposte di intervento che, conformemente alle strategie definite dal P.A.T., risultino idonee in relazione ai benefici apportati alla collettività in termini di sostenibilità ambientale, sociale ed economica, di efficienza energetica, di minore consumo di suolo, di soddisfacimento degli standard di qualità urbana, architettonica e paesaggistica. La procedura si conclude con le forme e nei modi previsti dall'art. 6 della L.R. n. 11/2004 e in sede di adozione dello strumento il Comune da atto dell'avvenuto espletamento delle procedure e degli esiti delle stesse.

## 2 Composizione



Il P.I. è formato da:

- a) una relazione programmatica, che indica i tempi, le priorità operative ed il quadro economico;
- b) gli elaborati grafici che rappresentano le indicazioni progettuali;
- c) le norme tecniche operative;
- d) il prontuario per la qualità architettonica e la mitigazione ambientale;
- e) il registro dei crediti edilizi;
- f) una banca dati alfa-numerica e vettoriale contenente l'aggiornamento del quadro conoscitivo di riferimento nonché le informazioni contenute negli elaborati di cui alle lettere a), b), e c).

## 3 Formazione

Il Sindaco predispose un documento in cui sono evidenziati, secondo le priorità, le trasformazioni urbanistiche, gli interventi, le opere pubbliche da realizzarsi nonché gli effetti attesi e lo illustra presso la sede del comune nel corso di un apposito consiglio comunale.

L'adozione del Piano è preceduta da forme di consultazione, di partecipazione e di concertazione con altri Enti pubblici e associazioni economiche e sociali eventualmente interessati.

Il P.I. è adottato e approvato dal Consiglio Comunale.

Entro otto giorni dall'adozione, il Piano è depositato a disposizione del pubblico per trenta giorni consecutivi presso la sede del Comune, decorsi i quali chiunque può formulare osservazioni entro i successivi trenta giorni. Dell'avvenuto deposito è data notizia mediante avviso pubblicato nell'albo pretorio del comune e su almeno due quotidiani a diffusione locale; il Comune può attuare ogni altra forma di divulgazione ritenuta opportuna.

Nei sessanta giorni successivi alla scadenza del termine per la presentazione delle osservazioni il Consiglio comunale decide sulle stesse ed approva il Piano. Copia integrale del Piano approvato è trasmessa alla

<sup>2</sup> Ai sensi del combinato disposto dell'art. 22, comma 2, e 28 della L.R. n. 14/2017, successivamente alla pubblicazione nel B.U.R.V. del provvedimento della Giunta regionale di cui all'articolo 4, comma 2, lettera a), della medesima legge.





Provincia ed è depositata presso la sede del Comune per la libera consultazione. Il Piano diventa efficace quindici giorni dopo la sua pubblicazione nell'albo pretorio del comune.

Le varianti al Piano sono adottate e approvate con le procedure sopra indicate.

#### 4 Durata delle previsioni di Piano

Come già precedentemente evidenziato ai capitoli 8 e 9 del Titolo I, a seguito dell'approvazione del primo P.A.T., il P.R.G. vigente, per le parti compatibili con il P.A.T., diventa il P.I..

Dall'approvazione del primo P.A.T. decorre, per il P.I. di cui sopra, il termine di decadenza di cui all'art. 18, comma 7, della L.R. n. 11/2004 e s.m.i., ferma restando la specifica disciplina per i vincoli preordinati all'esproprio prevista dalla normativa vigente.

L'art. 18, comma 7, della L.R. n. 11/2004 e s.m.i., stabilisce come, decorsi cinque anni dall'entrata in vigore del Piano decadono le previsioni relative alle aree di trasformazione o espansione soggette a strumenti attuativi non approvati, a nuove infrastrutture e ad aree per servizi per le quali non siano stati approvati i relativi progetti esecutivi, nonché i vincoli preordinati all'esproprio. In tali ipotesi, fino ad una nuova disciplina urbanistica, si applica la normativa prevista per le c.d. "aree non pianificate".

L'approvazione del Piano (e delle sue varianti) comporta la decadenza dei P.U.A. vigenti limitatamente alle parti con esso incompatibili espressamente indicate, salvo che i relativi lavori siano oggetto di convenzione urbanistica già sottoscritta ed efficace.

Per "aree non pianificate" si intendono quelle per le quali sia intervenuta la decadenza (come sopra indicato).

Nelle aree non pianificate "esterne" al perimetro dei centri abitati, fino all'approvazione di un nuovo P.I. o di una sua variante che le riguardi, sono consentiti i soli interventi ammessi per la zona agricola limitatamente alla residenza.

Nelle aree non pianificate "interne" al perimetro dei centri abitati, fino all'approvazione di un nuovo P.I. o di una sua variante che le riguardi, sono consentiti i soli interventi di cui alle lettere a), b), c), d), dell'articolo 3 del D.M. n. 380/2001 e s.m.i. (T.U. Edilizia).

#### 5 Le "premesse" alla "pianificazione operativa comunale"

Costituiscono "premesse" essenziali ai fini della "pianificazione operativa comunale" l'assunzione delle seguenti definizioni:

- il "**suolo**"<sup>3</sup>, risorsa limitata e non rinnovabile, è "**bene comune**" di fondamentale importanza per la qualità della vita delle generazioni attuali e future, per la salvaguardia della salute, per l'equilibrio ambientale e per la tutela degli ecosistemi naturali, nonché per la produzione agricola finalizzata non solo all'alimentazione ma anche ad una insostituibile funzione di salvaguardia del territorio;
- il "**territorio**", in tutte le sue componenti, culturali, ambientali, naturali, paesaggistiche, urbane, infrastrutturali, costituisce "**bene comune**", di carattere unitario ed indivisibile, che contribuisce allo sviluppo economico e sociale del Comune;
- il "**governo del territorio**" consiste nella conformazione, nel controllo e nella gestione del territorio, quale bene comune di carattere unitario e indivisibile, e comprende l'urbanistica e l'edilizia, i programmi infrastrutturali e le grandi attrezzature di servizio alla popolazione e alle attività produttive, la difesa, il risanamento e la conservazione del suolo;
- le "**politiche**" del governo del territorio, in particolare a livello locale, devono garantire la graduazione degli interessi in base ai quali possono essere regolati gli assetti ottimali del territorio e gli usi

<sup>3</sup> In tal senso l'art. 1, comma 1, L.R. n. 14/2017.



- ammissibili degli immobili – suoli e fabbricati – in relazione agli obiettivi di sviluppo e di conservazione e ne assicurano la più ampia fruibilità da parte dei cittadini;
- ai **proprietari degli immobili** deve essere riconosciuto, nei procedimenti di pianificazione, soprattutto a carattere operativo, il **diritto di iniziativa** e di **partecipazione**, anche al fine di garantire il valore della proprietà, conformemente ai contenuti della pianificazione strutturale strategica comunale;
  - le **procedure di pianificazione** devono **assicurare la partecipazione dei privati** anche nell'esecuzione della programmazione / pianificazione operativa senza dar luogo a sperequazioni tra le posizioni proprietarie;
  - per **"paesaggio"** si intende il **"territorio" espressivo di "identità"**, il cui carattere deriva dall'azione di fattori naturali, umani e dalle loro interrelazioni (in tal senso l'art. 131, comma 1 (articolo così sostituito dall'art. 2 del D. Lgs. n. 63 del 2008), del D. Lgs. n. 42/2004 "Codice dei beni culturali e del paesaggio");
  - in tal senso il **"territorio"** può essere inteso come **"bene comune, unitario ed indivisibile, motore dello sviluppo economico e sociale, espressivo di identità, quindi paesaggio"**;
  - nell'esercizio delle rispettive competenze in materia di *governo del territorio*, anche il Comune deve favorire la crescita inclusiva, lo sviluppo economico sostenibile, lo sviluppo urbano sulla base dei **principi comunitari e la coesione sociale e territoriale**.

Quanto sopra assume particolare importanza, anche alla luce di quanto disposto dall'art. 2 della L.R. n. 11/2004 circa i contenuti e le finalità della legge regionale veneta sul governo del territorio, tenuto conto che – per legge – vi è il **"riconoscimento in capo ai comuni della responsabilità diretta nella gestione del proprio territorio"**.

Anche a questo proposito vale qui la pena ricordare che il Piano Regolatore Generale (P.R.G.) vigente ha mantenuto efficacia fino all'approvazione del primo P.A.T. a seguito della quale, per le parti compatibili con il P.A.T. medesimo, è di fatto diventa il Piano degli Interventi, ai sensi dell'art. 48, comma 5 bis, della L.R. n. 11/2004 e s.m.i..

## 6 I "principi" della "pianificazione operativa comunale"

Tenuto conto che:

- il *"potere di pianificazione urbanistica del territorio"* deve essere rettamente inteso in relazione ad un concetto di urbanistica che non è limitato solo alla disciplina coordinata della edificazione dei suoli, ma che – per mezzo della disciplina dell'utilizzo delle aree – realizzi anche finalità economico-sociali della comunità locale, nel quadro di rispetto e positiva attuazione di valori costituzionalmente tutelati<sup>4</sup>;
- *l'ambiente*, dunque, costituisce inevitabilmente anche (e soprattutto) l'oggetto dell'esercizio di poteri di pianificazione urbanistica e di autorizzazione edilizia; così come, specularmente, l'esercizio dei predetti poteri di pianificazione non può non tenere conto del *"valore ambientale"*, al fine di preservarlo e renderne compatibile la conservazione con le modalità di esistenza e di attività dei singoli individui, delle comunità, delle attività anche economiche dei medesimi<sup>5</sup>;
- a nozione di *"motivi imperativi di interesse generale"*, che è stata progressivamente elaborata dalla Corte di giustizia nella propria giurisprudenza relativa agli articoli 43 e 49 del Trattato, annovera anche la *protezione dell'ambiente e dell'ambiente urbano, compreso l'assetto territoriale in ambito urbano e rurale*;
- entro il 2020 le politiche comunitarie dovranno tenere conto dei loro impatti diretti e indiretti sull'uso del territorio; questo obiettivo generale è stato ulteriormente richiamato nel 2011, con la tabella di marcia verso un'Europa efficiente nell'impiego delle risorse, nella quale è stato proposto il traguardo di un incremento dell'occupazione netta di terreno pari a zero da raggiungere, in Europa, entro il 2050;

<sup>4</sup> Uguaglianza: art. 3 Cost.; Proprietà: art. 42 Cost.; Salute: art. 32 Cost., ecc.. C.d.S., sez. IV, n. 2710/2012.

<sup>5</sup> C.d.S., sez. IV, n. 839 del 19.02.2015.



obiettivo rafforzato dal Parlamento Europeo con l'approvazione del Settimo Programma di Azione Ambientale<sup>6</sup>.

- appare sempre più opportuno riferire le azioni inerenti il governo del territorio al concetto di "ambito" (territoriale, di paesaggio, ecc., comunque di "intervento") per superare il concetto di "zona"<sup>7</sup>.
- la L.R. n. 14/2017 nel dettare le norme per il contenimento del consumo di suolo ha assunto quali "principi informativi" la programmazione dell'uso del suolo e la riduzione progressiva e controllata della sua copertura artificiale, la tutela del paesaggio, delle reti ecologiche, delle superfici agricole e forestali e delle loro produzioni, la promozione della biodiversità coltivata, la rinaturalizzazione di suolo impropriamente occupato, la riqualificazione la rigenerazione degli ambiti di urbanizzazione consolidata;

visto lo Statuto Comunale, approvato con D.C.C. n. 56 del 13.11.2006, con particolare riferimento alla competenza della Giunta e all'ordinamento degli Uffici e dei Servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio Comunale, la Giunta Comunale<sup>8</sup>, basando preventivamente la propria attività sul metodo del confronto e della concertazione, ha recentemente assunto un proprio **Atto di indirizzo** in merito agli **"Obiettivi prioritari e criteri informativi per le future politiche in materia di governo del territorio comunale con particolare riferimento al contenimento del consumo di suolo"**. Proposta di deliberazione e contenuti dell'Atto sono stati oggetto di discussione in occasione di specifici incontri, organizzati dall'Amministrazione comunale, ai quali sono stati invitati tutti i Consiglieri Comunali di Carmignano di Brenta (in data 25.01.2018), tutti i tecnici liberi professionisti (in data 05.02.2018), nonché tutti i cittadini (in data 15.02.2018).

Sono stati considerati, tra gli **obiettivi prioritari della politica pianificatoria operativa comunale**, la riduzione progressiva del consumo di suolo non ancora urbanizzato per usi insediativi e infrastrutturali, in coerenza con l'obiettivo europeo di azzerarlo entro il 2050, quindi l'incentivazione degli interventi di trasformazione urbanistico-edilizia all'interno degli ambiti di urbanizzazione consolidata che non comportano consumo di suolo, con l'obiettivo della riqualificazione e rigenerazione, a livello urbanistico-edilizio, ma anche economico-sociale, del patrimonio edilizio esistente, degli spazi aperti e delle relative opere di urbanizzazione, assicurando adeguati standard urbanistici, nonché il recupero delle parti del territorio in condizioni di degrado edilizio, urbanistico e socio-economico, o in stato di abbandono, sottoutilizzate o utilizzate impropriamente, anche tramite interventi di riuso temporaneo del patrimonio immobiliare esistente (da regolamentare mediante appositi provvedimenti, criteri e modalità attuative, con particolare riferimento alle condizioni e modalità necessarie a garantire il raggiungimento delle finalità prefissate).

In generale la pianificazione appare essere ancora vincolata ai modelli concepiti solo per la crescita: lo sviluppo oggi non significa "più crescita", significa "più vivibilità" da raggiungere attraverso una **maggiore attenzione alla qualità del paesaggio** (non solo quello naturale, ma anche quello antropico) **concretizzabile attraverso il progetto contemporaneo** che consenta di raggiungere la massima "coerenza" tra chi vive nel territorio ed il territorio stesso.

Il Piano, in qualità di "strumento-processo", è nel contempo "esito di un accordo" e strumento per la definizione di accordi successivi.

All'interno del "sistema" assume un'importanza strategica il "progetto", soprattutto quello complesso: è la forma privilegiata per far convergere reti multiple di attori e strutturarle secondo specifici modelli di

<sup>6</sup> DECISIONE N. 1386/2013/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 20 novembre 2013 su un programma generale di azione dell'Unione in materia di ambiente fino al 2020 "Vivere bene entro i limiti del nostro pianeta"

<sup>7</sup> V. anche L. n. 244/24.12.2007 – finanziaria 2008 – art. 1, c. 258 – che parla di "ambiti" oggetto di trasformazioni, ecc.; il riferimento agli "ambiti edificati" chiaramente è allusivo al patrimonio edilizio esistente.

<sup>8</sup> Deliberazione n. 23 del 27.02.2018.



sviluppo socio-economico rispettoso dell'identità locale; occorre riaffermare la **“centralità del progetto”**; per ottenere qualità, bisogna far convergere la dimensione tecnica, amministrativa, economico-finanziaria, sociale ed ambientale dei processi di intervento.

La **“qualità del progetto”** è decisiva per raggiungere obiettivi di competitività: dal *masterplan* strutturale alla formulazione del Piano esecutivo per poi **“costruire”** secondo **“giusta misura”**<sup>9</sup> nel rispetto del *luogo* e del suo *genius loci*.

In definitiva, anche nel nostro Paese il tema del riconoscimento e della valorizzazione del ruolo della progettazione deve considerarsi parte integrante della più generale questione della riqualificazione dell'architettura e dell'urbanistica contemporanee, quali elementi che a loro volta contribuiscono a definire i livelli di salvaguardia dei valori culturali, storici, artistici e paesaggistici che caratterizzano il territorio.

L'auspicata esplicitazione nel nostro ordinamento della nozione di **“qualità architettonica”** non può, però, fermarsi alla sua definizione astratta e generale. La qualità architettonica si inverte, nella nostra società e nel nostro tempo, in una *chiara ed esplicita valorizzazione dell'attività di progettazione* e in una *disciplina seria dell'opera dei professionisti impegnati nel campo dell'urbanistica e dell'edilizia*. Anzi, *tutta l'attività di progettazione dovrebbe essere finalizzata al perseguimento della qualità architettonica*.

Il *favor* dell'ordinamento europeo nei confronti di una valorizzazione della qualità architettonica è reso esplicito, peraltro, dalla *“Risoluzione del Consiglio sulla qualità architettonica dell'ambiente urbano e rurale”* n. 13982/00 del Consiglio dell'Unione europea del 12.01.2001, nella quale si incoraggiano gli Stati membri *“ad intensificare gli sforzi per una migliore conoscenza e promozione dell'architettura e della progettazione urbanistica, nonché per una maggiore sensibilizzazione e formazione dei committenti e dei cittadini alla cultura architettonica, urbana e paesaggistica”*, quindi *“a promuovere la qualità architettonica attraverso politiche esemplari nel settore della costruzione pubblica”*.

27

Se la **“qualità architettonica”** è da intendersi *un bene pubblico primario* da assoggettare alla tutela dello Stato, ad essa deve conformarsi chiunque intenda realizzare opere di architettura. Di qui la necessità che il *rispetto della qualità architettonica* venga garantito in primo luogo nelle fasi della progettazione di ogni attività di trasformazione edilizia che richieda un provvedimento autorizzatorio o concessorio.

L'opera di promozione e valorizzazione della qualità architettonica risulterebbe molto ridotta se venisse fatta gravare esclusivamente sui soggetti pubblici, tralasciando del tutto le trasformazioni del territorio realizzate dai privati.

L'Amministrazione comunale riconosce un **ruolo significativo alle forme di partecipazione dei privati** all'attuazione della pianificazione operativa, in tale contesto, nei limiti delle competenze di cui alla L.R. n. 11/2004 e s.m.i., il P.I. potrà recepire, rispetto agli ambiti di intervento ed agli obiettivi fissati dal P.A.T.I. / P.A.T., proposte di progetti ed iniziative presentate e promosse da soggetti privati quali elementi prioritari di attuazione delle previsioni urbanistiche a livello comunale.

Il Comune, infatti, può concludere accordi con soggetti privati per assumere nella pianificazione proposte di progetti ed iniziative di rilevante interesse pubblico. Detti accordi sono finalizzati alla determinazione di alcune previsioni del contenuto discrezionale degli atti di pianificazione urbanistica operativa, nel rispetto della legislazione e della pianificazione strategica comunale e sovraordinata, senza pregiudizio dei diritti dei terzi.

L'accordo costituisce parte integrante del P.I. ed è soggetto alle medesime forme di pubblicità e di partecipazione. L'accordo è recepito con il provvedimento di adozione del Piano operativo ed è

<sup>9</sup> F. Adorno: *L'etica di Epicuro*, “... è l'uomo a costruire il suo mondo secondo giusta misura ...”.



condizionato alla conferma delle sue previsioni nel Piano approvato.

Con propria deliberazione n. 61 del 14.06.2010, relativamente agli accordi negoziali di cui trattasi, la Giunta comunale ha definito le prime linee guida, successivamente attualizzate tramite quanto assunto con D.C.C. n. 26 del 11.07.2013 (modalità e criteri inerenti provvedimenti attributivi di vantaggi economici, con particolare riferimento agli accordi con i privati, nonché alla trasparenza dell'attività di pianificazione e governo del territorio).

In merito al c.d. “contributo straordinario” per il rilascio del “permesso di costruire” relativo ad interventi su aree o immobili in variante urbanistica, in deroga o con cambio di destinazione d'uso<sup>10</sup>, nell'attesa delle disposizioni dettate dalla Regione (comunque fatte salve), tramite apposito provvedimento (in corso di formazione) – da sottoporre al Consiglio comunale ai fini della condivisione / assunzione – verranno dettate le modalità ed i criteri di calcolo di detto contributo.

Tenuto conto delle modifiche apportate al procedimento di formazione, efficacia e varianti del P.I. (art. 18 della L.R. n. 11/2004) ad opera della recente norma sulle disposizioni regionali per il contenimento del consumo di suolo (art. 23 della L.R. n.14/2017), viene ricordato che **decorsi cinque anni dall'entrata in vigore del P.I. decadono le previsioni** relative alle aree di trasformazione o espansione soggette a P.U.A. non approvati, a nuove infrastrutture e ad aree per servizi per le quali non siano stati approvati i relativi progetti esecutivi, nonché i vincoli preordinati all'esproprio.

Detto termine decorre anche per il P.R.G. vigente che, per le parti compatibili con il P.A.T., diventa il P.I. dall'approvazione del P.A.T. medesimo, ferma restando la specifica disciplina per i vincoli preordinati all'esproprio prevista dalla normativa vigente, ai sensi dell'art. 48, comma 5 quater, della L.R. n. 11/2004.

In tali ipotesi si applica la normativa prevista per le c.d. “aree non pianificate” (esterne / interne al perimetro dei centri abitati) di cui all'art. 33 della L.R. n. 11/2004 in coerenza con quanto specificatamente dettato dall'art. 9 del D.P.R. n. 380/2001 (attività edilizia in assenza di pianificazione urbanistica).

28

Relativamente a dette aree il Comune deve adottare una nuova disciplina urbanistica entro il termine di centottanta giorni dalla decadenza; decorso inutilmente tale termine trovano applicazione i “poteri sostitutivi” previsti dall'art. 30 della L.R. n. 11/2004.

Per le previsioni relative alle aree di espansione soggette a P.U.A. non approvati, gli aventi titolo possono richiedere al Comune la proroga del termine quinquennale. La proroga può essere autorizzata previo versamento di un contributo determinato in misura non superiore all'1% del valore delle aree considerato ai fini dell'applicazione dell'I.M.U.. Detto contributo è corrisposto al comune entro il 31.12 di ogni anno successivo alla decorrenza del termine quinquennale ed è destinato ad interventi per la rigenerazione urbana sostenibile e per la demolizione.

L'approvazione del P.I. e delle sue varianti comporta la decadenza dei P.U.A. vigenti limitatamente alle parti con esso incompatibili espressamente indicate, salvo che i relativi lavori siano oggetto di convenzione urbanistica già sottoscritta ed efficace.

<sup>10</sup> Art. 16, comma 4, lett. d-ter), e 4-bis, del D.P.R. n. 380/2001: trattasi del maggior valore generato da interventi in variante urbanistica, in deroga o con cambio di destinazione d'uso, calcolato dall'Amministrazione comunale, suddiviso in misura non inferiore al 50% tra il Comune e la parte privata, erogato da quest'ultima al Comune stesso sotto forma di contributo straordinario, che attesta l'interesse pubblico, in versamento finanziario, vincolato a specifico centro di costo per la realizzazione di opere pubbliche e servizi da realizzare nel contesto in cui ricade l'intervento, cessione di aree o immobili da destinare a servizi di pubblica utilità, edilizia residenziale sociale od opere pubbliche.



In merito al tema della “fiscalità” legata alla pianificazione, con particolare riferimento anche a quella strategica (P.A.T.I. / P.A.T.) risulta essere necessario ricordare che “i terreni inseriti nei piani strutturali comunali nell’ambito di nuovi insediamenti devono essere considerati edificabili ai fini fiscali, anche in assenza del piano operativo che regola la reale possibilità di trasformazione del territorio<sup>11</sup>”.

## 7 Le principali azioni in materia di “politiche ambientali” di riferimento anche per la “pianificazione operativa comunale”

Al fine di promuovere uno sviluppo sostenibile e durevole ed assicurare un elevato livello di protezione dell’ambiente, il Comune – nell’ambito dei procedimenti di formazione degli strumenti di pianificazione – provvede alla valutazione ambientale strategica (V.A.S.) degli effetti derivanti dalla attuazione degli stessi ai sensi della direttiva 2001/42/CE del 27 giugno 2001 “Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente”.

La V.A.S. evidenzia la congruità delle scelte degli strumenti di pianificazione rispetto agli obiettivi di sostenibilità degli stessi, alle possibili sinergie con gli altri strumenti di pianificazione individuando, altresì, le alternative assunte nella elaborazione del Piano, gli impatti potenziali, nonché le misure di mitigazione e/o di compensazione da inserire nel Piano.<sup>12</sup>

Nel rispetto di quanto sopra indicato, il P.A.T. del Comune di Carmignano di Brenta è corredato di Rapporto Ambientale (V.A.S., comprendente la Relazione e la Sintesi non tecnica), nonché di Valutazione di Incidenza Ambientale (V.Inc.A.), oltre che da uno Studio di Valutazione di Compatibilità Idraulica con relativi allegati (S.V.C.I.).

Le Norme Tecniche del P.A.T. regolamentano specificatamente: la “compatibilità ambientale degli interventi edilizi” (art. 81); le “mitigazioni, compensazioni ed accorgimenti da adottare in fase attuativa” (art. 82); i “criteri ed indirizzi per il monitoraggio delle previsioni di sostenibilità del P.A.T., in rapporto alla V.A.S.” (art. 83).

29

Il Comune, inoltre – sempre in merito alle politiche ambientali di riferimento anche per la pianificazione operativa comunale – ha posto in atto le seguenti azioni:

- adesione all’iniziativa della Commissione Europea per la riduzione delle emissioni di anidride carbonica – Patto dei Sindaci (Covenant of Mayors), di cui alla D.C.C. n. 41 del 15.11.2011;
- elaborazione del “Piano Comunale delle Acque”, approvato con D.C.C. n. 3 del 28.02.2013;
- elaborazione del “Piano Energetico e Ambientale Comunale (P.E.A.C.)” e del “Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile (P.A.E.S.)”, approvati con D.C.C. n. 2 del 03.04.2014;
- adesione all’iniziativa della Commissione Europea sull’adattamento ai cambiamenti climatici ed approvazione del Documento di Impegno (Mayors Adapt), di cui alla D.C.C. n. 61 del 11.12.2014;
- adesione al Patto dei Sindaci per il Clima e l’Energia, di cui alla D.C.C. n. 10 del 29.01.2018.

Con specifico riferimento alla pianificazione operativa comunale vengono, altresì, espressamente richiamate:

a) in merito alla V.A.S.:

- la D.G.R.V. n. 1717 del 03.10.2013<sup>13</sup> – Allegato A, finalizzato a fornire agli operatori del settore siano essi soggetti pubblici, proponenti privati o professionisti, alcune linee di indirizzo volte a regolare, sia le ipotesi di esclusione dalla procedura V.A.S., sia il coordinamento delle valutazioni tra diversi strumenti

<sup>11</sup> Cassazione, sentenza 2107 del 27.01.2017.

<sup>12</sup> V. Art. 4 L.R. n. 11/2004.

<sup>13</sup> Presa d’atto del parere n. 73 del 02.07.2013 della Commissione regionale V.A.S. “Linee di indirizzo applicative a seguito della sentenza n. 58/2013 della Corte Costituzionale che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 40, comma 1, della Legge della Regione Veneto 6 aprile 2012, n. 13, nella parte in cui aggiunge la lettera a) del comma 1-bis all’art. 14 della Legge della Regione Veneto 26 giugno 2008, n. 4.



pianificatori / urbanistici, alla luce della sentenza della Corte Costituzionale n. 58/2013: criteri ed indirizzi operativi per la verifica di assoggettabilità, altro;

b) in merito alla V.C.I.:

- la D.G.R.V. n. 2948 del 06.10.2009<sup>14</sup> – Allegato A, Valutazione di compatibilità idraulica per la redazione degli strumenti urbanistici – Modalità operative e indicazioni tecniche: il parere di compatibilità è acquisito dal Comune prima dell'adozione dello strumento; in tale sede il Comune da atto di aver provveduto ad adeguare lo strumento urbanistico alle prescrizioni ed indicazioni espresse nel parere stesso.

## 8 Il Documento del Sindaco

Il Documento del Sindaco è un atto programmatico che definisce le linee guida sulle quali si delinea il Piano degli Interventi, tenuto conto dei criteri e indirizzi condivisi di cui alla D.G.C. n. 23 del 27.02.2018 (*Obiettivi prioritari e criteri informativi per le future politiche in materia di governo del territorio comunale con particolare riferimento al contenimento del consumo di suolo*), descritti al precedente capitolo 6 del presente Titolo III.

E' un documento nel quale sono evidenziati, secondo le priorità, le trasformazioni urbanistiche, gli interventi, le opere pubbliche da realizzarsi, nonché gli effetti attesi.

Tenuto conto che, come già descritto, che a seguito dell'approvazione del primo P.A.T., il P.R.G., per le parti compatibili con il P.A.T. medesimo, è diventato il P.I., il presente primo "Documento del Sindaco" rappresenta il punto di partenza per la redazione del Primo P.I.. Ciò anche al fine di consentire la partecipazione ai cittadini, agli Enti pubblici ed a tutti i portatori di interessi diffusi, affinché le scelte siano definite secondo i principi della trasparenza e della partecipazione.

Va da subito evidenziato come l'assunzione delle scelte strategiche che l'Amministrazione intende attuare con la 1<sup>a</sup> Variante al Piano Operativo è opportuno venga preceduta da una prima fase di allineamento cartografico e normativo dello strumento urbanistico generale vigente P.R.G. / P.I. sulla base del Q. C. del P.A.T.. In tal senso viene data ampia effettività al P.R.G. divenuto P.I. in forza a quanto disposto dall'art. 48, comma 5 bis, della L.R. n. 11/2004 e s.m.i..

Solo successivamente all'adeguamento di cui sopra risulterà opportuno procedere alla redazione di varianti (all'ex P.R.G. divenuto P.I.), stabilendo – quindi – criteri e modalità per misurare ed individuare le relative utilità e/o convenienze pubbliche. In tal senso, nel rispetto dei valori di riferimento, delle scelte fondamentali, delle regole da osservare e dei limiti cui conformare l'esercizio dell'attività pianificatoria operativa, così come dettate dal P.A.T., allo scopo di garantire il razionale ed ordinato sviluppo del territorio, l'Amministrazione Comunale ha inteso anche raccogliere e successivamente valutare proposte di progetti ed iniziative di rilevante interesse pubblico, oggetto di possibili concertazioni pubblico-privato da concludere secondo la forma degli accordi trovando applicazione quanto dettato dall'art. 6 della L.R. n. 11/2004.

Per dette finalità con deliberazione del C.C. n. 26 del 11.07.2013 sono state attualizzate le linee guida relative alle modalità e criteri inerenti provvedimenti attributivi di vantaggi economici, con particolare riferimento agli accordi con i privati, nonché alla trasparenza dell'attività di pianificazione e governo del territorio. Anche in tal senso si richiama espressamente quanto dettato dall'art. 39 (trasparenza dell'attività di pianificazione e governo del territorio) del D. Lgs. n. 33/2013 in materia di "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni".


<sup>14</sup> L. 3 agosto 1998, n. 267 – Nuove indicazioni per la formazione degli strumenti urbanistici. Modifica delle delibere n. 1322/2006 e n. 1841/2007 in attuazione della sentenza del Consiglio di Stato n. 304 del 3 aprile 2009.

Alla luce di quanto sopra il “Documento del Sindaco” è strutturato sulla base dei seguenti temi:


- l’allineamento cartografico e normativo;
- i contenuti, gli obiettivi principali e le linee guida della 1<sup>a</sup> Variante al P.I.;
- il ruolo dei privati;
- il procedimento.

### 8.1 Allineamento cartografico e normativo

Risulta essere opportuno provvedere all’allineamento cartografico del P.R.G. con il P.A.T.. Ciò al fine di rendere omogenee le differenti rappresentazioni cartografiche su basi e scale differenti, quindi per procedere alla verifica di coerenza con la cartografia della strumentazione urbanistica sovraordinata come il P.T.R.C. e il P.T.C.P..



*Estratto P.R.G. vigente*



*Estratto Tav. 4 del P.A.T. vigente*

Le principali linee guida sono dettate dalle preliminari esigenze di adeguamento alle prescrizioni degli Enti sovraordinati espresse in sede di approvazione del P.A.T., in ottemperanza ai pareri di cui al Comitato per la Valutazione Tecnica Regionale (argomento n. 50 del 16.11.2016), nonché della Commissione Regionale V.A.S. sul Rapporto Ambientale del P.A.T. (parere n. 75 del 22.03.2016).

Inoltre, sempre in via preliminare, vi è la necessità di allineare l’apparato normativo vigente con la normativa sovraordinata e definire puntualmente gli aspetti vincolistici con particolare riferimento a:

- vincoli di natura idrogeologica e disciplina delle aree a rischio;
- vincoli ambientali, monumentali e paesaggistici e disciplina dei contesti figurativi;
- viabilità di progetto;
- altro.

L’operazione preliminare di allineamento cartografico e normativo della strumentazione urbanistica comunale contribuirà a dare effettività al “Primo” Piano degli Interventi con l’assunzione della piena efficacia operativa.

### 8.2 Contenuti, obiettivi principali e linee guida della 1<sup>a</sup> Variante al P.I.

La legge regionale fissa i contenuti che devono essere perseguiti per il corretto governo del territorio. Questi sono riconducibili a disposizioni e prescrizioni che regolano l’utilizzazione del territorio comunale a fini urbanistici ed edilizi, collegati all’attività di programmazione degli interventi pubblici e privati in esso previsti.





I contenuti sono riconducibili all'individuazione e definizione delle seguenti principali tematiche che saranno affrontate nel quadro delle strategie operative della pianificazione comunale:

- ambiti di edificazione diffusa e contesti rurali (interventi puntuali all'interno degli ambiti di edificazione diffusa);
- ambiti di urbanizzazione consolidata (espansione e ricucitura del tessuto urbano, interventi puntuali all'interno degli ambiti di urbanizzazione consolidata);
- interventi su fabbricati rurali non più connessi o funzionali alla conduzione del fondo in zona agricola;
- attuazione degli ambiti di riqualificazione e riconversione;
- attività produttive "fuori zona";
- dotazioni territoriali (servizi in generale);
- apparato normativo e regolamentare;
- quanto altro ritenuto necessario in rapporto ai bisogni espressi dalla collettività;

In particolare il Piano Operativo sarà strutturato secondo tre sistemi principali, ovvero:

- 1) il SISTEMA STORICO-AMBIENTALE, che comprende il territorio agricolo e le valenze ambientali e paesaggistiche;
- 2) il SISTEMA INSEDIATIVO, che comprende il territorio costruito residenziale e produttivo, i servizi pubblici e privati, i fabbricati rurali dimessi e le attività in zona impropria;
- 3) il SISTEMA INFRASTRUTTURALE e dei SERVIZI, che comprende la viabilità secondo una funzione gerarchica, i servizi e le aree a standard.

Alla luce di quanto sopra l'Amministrazione comunale intende fin da subito dettare le linee programmatiche del P.I. per tutte le parti e gli aspetti di nuova introduzione propri del P.A.T., con riferimento ad alcuni principi e tematiche di particolare rilevanza che di seguito si evidenziano:

- la coerenza con le previsioni del P.A.T., nonché con le scelte sovracomunali di governo del territorio, in particolare dettate dal Piano Territoriale Regionale di Coordinamento (P.T.R.C.) e dal Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.P.);
- la chiarezza, tale da presentare una struttura ordinata ed un linguaggio comprensibile nelle priorità di intervento, negli elaborati grafici e nelle Norme Tecniche Operative<sup>15</sup>;
- la flessibilità ed i tempi certi, nell'ambito degli indirizzi strategici generali dettati dal P.A.T., comunque contenuti nel breve periodo di cinque anni; in tal senso sarà data la priorità alle iniziative sorrette da proposte presentate dai cittadini, a seguito di opportuni avvisi e adeguata pubblicità, privilegiando il metodo dell'urbanistica concertata e perequata anche attraverso accordi pubblico-privato, ecc.; il P.I. potrà, pertanto, escludere parti di territorio o temi non ritenuti prioritari, ma definirà gli interventi più urgenti e strategicamente più significativi fornendo, in ogni caso, il quadro d'insieme, i criteri generali, il metodo e le regole attraverso le quali intervenire con successive varianti tematiche al P.I. medesimo;
- la qualità, ossia la valorizzazione della complessità ambientale del territorio nella direzione della sostenibilità, della tutela e valorizzazione dei beni storici, culturali e ambientali da integrare nel processo di riqualificazione degli insediamenti; il P.I. quindi, nel quadro dell'innalzamento del livello di qualità generale (architettonica, del paesaggio, ecc.) in ogni operazione di trasformazione, dovrà essere assistito e sorretto da specifiche analisi e valutazioni specialistiche con particolare riferimento agli aspetti idrogeologici, paesaggistici ed ambientali;
- il ruolo dell'iniziativa assunta dai privati, quindi delle proposte tenuto conto, come già descritto, che le

<sup>15</sup> In merito alla revisione del Regolamento Edilizio Comunale viene richiamato quanto dettato dalla D.G.R.V. n. 1896 del 22.11.2017 "Recepimento del Regolamento Edilizio Tipo in base all'Intesa tra il Governo, le Regioni e i Comuni concernente l'adozione del Regolamento Edilizio-Tipo di cui all'articolo 4, comma 1-sexies del DPR 6 giugno 2001, n. 380" – B.U.R.V. n. 116 del 01.12.2017).



trasformazioni destinate ad essere pianificate, approvate, ed avviate alla realizzazione avranno cinque anni di tempo, con riferimento alle scelte strategiche, pena la loro decadenza; le proposte di iniziativa privata dovranno necessariamente coniugarsi e coordinarsi con gli strumenti di programmazione comunale ed, in particolare, con il Piano Triennale delle Opere Pubbliche o con altri progetti redatti a cura dell'Amministrazione, di cui dovranno rappresentare una importante risorsa e contestualmente garantire il rispetto dei tempi necessari all'attuazione delle previsioni di Piano; nel quadro più generale della sostenibilità verranno definiti i metodi e i criteri della perequazione e della compensazione, le modalità di intervento e trasformazione delle aree a standard o gli ambiti di riqualificazione anche con la definizione dei crediti edilizi, nel rispetto ed in attuazione delle specifiche normative introdotte dal P.A.T..

Conseguentemente, più in particolare, le tematiche che saranno affrontate nel quadro delle future strategie operative della pianificazione comunale sono le seguenti:

- ambiti di edificazione diffusa e contesti rurali (interventi puntuali all'interno degli ambiti di edificazione diffusa);
- ambiti di urbanizzazione consolidata (espansione e ricucitura del tessuto urbano, interventi puntuali all'interno degli ambiti di urbanizzazione consolidata);
- interventi su fabbricati rurali non più connessi o funzionali alla conduzione del fondo in zona agricola;
- attuazione degli ambiti di riqualificazione e riconversione;
- attività produttive "fuori zona";
- dotazioni territoriali (servizi in generale);
- apparato normativo e regolamentare;
- quanto altro ritenuto necessario in rapporto ai bisogni espressi dalla collettività;

Sarà data la priorità alle iniziative sorrette dalle proposte presentate dai cittadini, a seguito di opportuni avvisi tematici e adeguata pubblicità.

### 8.3 Il procedimento

L'attività di formazione della 1<sup>A</sup> Variante al P.I. verrà resa nota attraverso avviso pubblico all'uopo predisposto.

In merito alle richieste di conclusione di accordi con soggetti privati finalizzati all'assunzione nella pianificazione operativa di proposte di progetti ed iniziative di rilevante interesse pubblico (v. D.C.C. n. 26 del 11.07.2013), sulla base degli orientamenti assunti:

- l'Amministrazione comunale raccoglierà tutte le proposte di accordo e le sottoporrà alla valutazione del Consiglio Comunale per un esplicito giudizio di merito;
- le proposte di accordo che, secondo l'insindacabile giudizio del Consiglio Comunale potranno essere accolte, costituiranno parte integrante della variante al Piano degli Interventi.

Le proposte di iniziativa privata dovranno necessariamente coniugarsi e coordinarsi con gli strumenti di programmazione comunale ed in particolare con il Piano triennale delle opere pubbliche di cui dovranno rappresentare la principale risorsa e contestualmente garantire il rispetto dei tempi necessari all'attuazione delle previsioni di Piano.

Nel periodo di validità del Piano degli Interventi potranno sempre essere introdotte modifiche, a seguito di ulteriori bandi promossi dal Comune oppure su iniziativa dei soggetti privati

In via generale, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 16, c. 4, lett. d-ter), del D.P.R. n. 380/2001 e s.m.i. (come integrato dall'art. 17, c. 1, lett. g) della L. n. 164/2014), con specifica deliberazione del Consiglio Comunale verrà aggiornata l'incidenza degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria stabilita anche in base alla valutazione del maggior valore generato da interventi su aree o immobili in variante urbanistica,



in deroga o con cambio di destinazione d'uso. Tale maggior valore, calcolato dall'Amministrazione comunale, verrà suddiviso secondo norma tra il comune e la parte privata, quindi erogato da quest'ultima al Comune sotto forma di contributo straordinario, che attesta l'interesse pubblico, in versamento finanziario, vincolato a specifico centro di costo per la realizzazione di opere pubbliche e servizi da realizzare nel contesto in cui ricade l'intervento, cessione di aree o immobili da destinare a servizi di pubblica utilità, edilizia residenziale sociale od opere pubbliche con particolare riferimento al Piano triennale.

Salva diversa disposizione regionale, alla data di assunzione del presente Documento Programmatico Preliminare, costituisce mutamento rilevante della destinazione d'uso ogni forma di utilizzo dell'immobile o della singola unità immobiliare diversa da quella originaria, ancorché non accompagnata dall'esecuzione di opere edilizie, purché tale da comportare l'assegnazione dell'immobile o dell'unità immobiliare considerati ad una diversa categoria funzionale tra quelle sotto elencate:

- a) residenziale;
- a-bis) turistico-ricettiva;
- b) produttiva e direzionale;
- c) commerciale;
- d) rurale.

Viene rammentato che la destinazione d'uso di un fabbricato o di una unità immobiliare è quella prevalente in termini di superficie utile.

Quanto sopra ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 23-ter del D.P.R. n. 380/2001 e s.m.i. (come introdotto dall'art. 17, c. 1, lett. n), della L. n. 164/2014 c.d. "Sblocca Italia")



## TITOLO IV

I CRITERI DI SOSTENIBILITA' DEL PRIMO P.I. E DELLA I<sup>A</sup> VARIANTE AL P.I.**1 Microzonazione sismica del territorio comunale di Carmignano di Brenta**

Il Comune di Carmignano di Brenta non è presente nell'elenco dei Comuni del Veneto a cui applicare le "Linee Guida regionali per la Microzonazione Sismica" di cui alla Deliberazione di G.R. n. 1572 del 03.09.2013 (B.U.R. del 24.09.2013).

**2 Rapporto con lo Studio di V.C.I.**

Viene espressamente richiamato il Parere sullo Studio di Valutazione di Compatibilità Idraulica relativa al P.A.T., ai sensi della D.G.R.V. n. 3637 del 13.12.2002 e s.m.i., del Dipartimento Regionale Difesa del Suolo e Foreste, Sezione Bacino Idrografico Brenta Bacchiglione – Sezione di PD – prot. n. 251503 del 11.06.2014 e successiva integrazione del 24.06.2014, considerato anche il Parere del Consorzio di Bonifica Brenta prot. n. 6082 del 23.05.2014.

Il P.I. e le sue varianti si dovranno rapportare con il "Piano Comunale delle Acque" approvato con D.C.C. n. 3 del 28.02.2013.

**3 Rapporto con la V.A.S.**

Viene espressamente richiamato il Parere della Commissione Regionale V.A.S. n. 75 del 22.03.2016 sul Rapporto Ambientale del primo P.A.T..

Viene altresì espressamente richiamato il Parere n. 73 del 2 luglio 2013 della Commissione regionale V.A.S. "Linee di indirizzo applicative a seguito della sentenza n. 58/2013 della Corte Costituzionale che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 40, comma 1, della Legge della Regione Veneto 6 aprile 2012, n. 13, nella parte in cui aggiunge la lettera a) del comma 1-bis all'art. 14 della Legge della Regione Veneto 26 giugno 2008, n. 4" (presa d'atto per tramite D.G.R.V. n. 1717 del 03.10.2013 – B.U.R. n. 89 del 22.10.2013), con particolare riferimento ai criteri di cui alla lett. e) come qui di seguito riproposti:

**e) Piano degli Interventi (P.I.):**

- se il Rapporto Ambientale del PAT/PATI ha considerato tutti gli effetti significativi, compresi quelli secondari, cumulativi, sinergici, a breve, medio e lungo termine, permanenti e temporanei, positivi e negativi derivanti dalle azioni previste nel PAT/PATI stesso, il Piano degli Interventi non è sottoposto a procedura di verifica di assoggettabilità o a VAS in quanto meramente attuativo di scelte già compiute e completamente valutate in sede di valutazione del PAT/PATI, non andando a modificare i parametri urbanistici previsti dal PAT/PATI; qualora, invece, il PI modifichi detti parametri costituisce variante al PAT/PATI e come tale è sottoposto a verifica di assoggettabilità;
- se il Rapporto Ambientale del PAT non ha considerato tutti gli effetti significativi, compresi quelli secondari, cumulativi, sinergici, a breve, medio e lungo termine, permanenti e temporanei, positivi e negativi derivanti dalle azioni previste nel PAT stesso, il Piano degli Interventi è sottoposto a Verifica di Assoggettabilità all'esito della quale sarà sottoposto o meno a VAS;
- dalla data di recepimento di questo parere da parte della Giunta regionale, l'accertamento della sussistenza della valutazione di tutti gli effetti significativi, compresi quelli secondari, cumulativi, sinergici, a breve, medio e lungo termine, permanenti e temporanei, positivi e negativi derivanti dalle azioni previste dal PAT è compiuta dalla Commissione VAS in sede di parere sul Rapporto Ambientale del PAT/PATI.

In ogni caso, la verifica di assoggettabilità laddove il PI o il PUA, sottoposto a verifica di assoggettabilità venga poi sottoposto a VAS, integra il primo passaggio in Commissione VAS previsto dalla DGR 791/2009, per cui si riparte dalla fase 3 degli allegati della medesima DGR 791/2009.



Nella sentenza n. 283/2014 il T.A.R. Veneto ha stabilito che il P.I. non deve essere soggetto a V.A.S. se non approva sostanziali modifiche al P.A.T., ovvero se è un piano meramente attuativo.

Il T.A.R. chiarisce che *“lo svolgimento della procedura V.A.S. sia strettamente correlata ad un’attività di programmazione e, ciò, in considerazione delle caratteristiche di detto procedimento di valutazione, circostanza quest’ultima che fa apparire incompatibile detta valutazione con le caratteristiche attuative del P.I. (...) La valutazione ambientale strategica è volta, infatti, a garantire che gli effetti sull’ambiente di determinati piani e programmi siano effettivamente ponderati nel corso dell’attività di predisposizione degli stessi piani, così da anticipare nella fase di pianificazione e programmazione quella valutazione di compatibilità ambientale che, se effettuata (come avviene per la valutazione di impatto ambientale) sulle singole realizzazioni progettuali, non consentirebbe di compiere un’effettiva valutazione comparativa, mancando in concreto la possibilità di disporre di soluzioni alternative per la localizzazione degli insediamenti e, in generale, per stabilire, nella prospettiva dello sviluppo sostenibile, le modalità di utilizzazione del territorio”*.

Il Collegio afferma che: *“... E’ altrettanto corretta l’interpretazione contenuta nella delibera della Giunta Regionale n. 1717 del 03 Ottobre 2013<sup>16</sup>, conseguente alla sentenza della Corte Costituzionale n. 58/2013, laddove si è precisata la non necessità della procedura di verifica di assoggettabilità a V.A.S. di un Piano degli Interventi che fosse meramente attuativo. (...) Dette conclusioni sono, peraltro, state fatte proprie da un costante orientamento giurisprudenziale, laddove si è precisato che la rinnovazione del giudizio di compatibilità ambientale è necessaria quando le varianti progettuali determinino la costruzione di un intervento significativamente diverso da quello già esaminato (in termini, Cons. Stato, VI, n.2694 del 2006, principio conforme a Corte giust. Comm. eu. 4 maggio 2006, C-290/2003; Consiglio di Stato sez. IV, 7 luglio 2011, n. 4072)”*.

Sempre nella sentenza del T.A.R. Veneto n. 283/2014, i Giudici asseriscono che l’esclusione dalla V.A.S. del P.I. è costituzionalmente legittima poiché: *“... E’ infondata anche l’eccezione di costituzionalità dell’art. 4 comma 2 della L. reg. 11/2004 nella parte in cui non sottopone a V.A.S. i Piani degli Interventi per presunta violazione dell’art. 117 secondo comma lett.s) della Costituzione.*

*A parere della ricorrente l’incostituzionalità di detta norma sarebbe da ricollegare alla circostanza in base alla quale la disposizione regionale sopra citata non avrebbe ricompreso il Piano degli Interventi tra i piani da assoggettare a V.A.S. e, ciò, in violazione della legislazione comunitaria e nazionale.*

*(...) E’ noto che in materia di tutela dell’Ambiente, materia di competenza esclusiva dello Stato, sussiste il potere delle Regioni di introdurre disposizioni più restrittive rispetto a quanto disposto dalla legislazione nazionale di cui all’art. 6 del D. Lgs. n. 152/2006.*

*(...) A conferma di detto principio l’art. 3-quinquies, comma 2, del D. Lgs. n. 152/2006 consente alle Regioni di “adottare forme di tutela giuridica dell’ambiente più restrittive, qualora lo richiedano situazioni particolari del loro territorio, purché ciò non comporti un’arbitraria discriminazione, anche attraverso ingiustificati aggravii procedurali”.*

*(...) Si consideri, altresì, che nella sentenza n. 58/2013 la Corte Costituzionale ha rilevato che “quand’anche avesse l’effetto di introdurre una nuova ipotesi di valutazione strategica ambientale per una fattispecie in cui non è contemplata dalla legge statale, si risolverebbe in una previsione a vantaggio dell’ambiente e disposta nell’ambito della competenza legislativa concorrente della Regione in materia di governo del territorio, ben potendo il legislatore regionale incrementare gli standard di tutela dell’ambiente, nell’ambito delle materia di propria competenza legislativa e senza compromettere il punto di equilibrio tra esigenze contrapposte individuato da norme dello Stato”.*

*(...) Nel caso di specie deve ritenersi che la disposizione della legge regionale sopra citata non solo rispecchi*

<sup>16</sup> Che detta le: *“Linee di indirizzo applicative a seguito della sentenza n. 58/2013 della Corte Costituzionale che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 40, comma 1, della Legge della Regione Veneto 6 aprile 2012, n. 13, nella parte in cui aggiunge la lettera a) del comma 1-bis all’art. 14 della Legge della Regione Veneto 26 giugno 2008, n. 4”*.



pienamente il disposto della legge nazionale, ma nel contempo integri rispetto a quest'ultima una fattispecie più stringente e, ciò, nella parte in cui obbliga la sottoposizione a V.A.S. tutti i progetti di Piani Territoriali e i P.A.T. comunali, indipendentemente dal loro specifico contenuto o dalla preventiva valutazione dell'incidenza ambientale.

(...) Va evidenziato che l'analisi dell'art. 17 della L. reg. n. 11/2004 consente di rilevare come il Piano degli Interventi si configuri come un documento anche programmatico, nella parte in cui è diretto a definire gli indirizzi pianificatori sanciti dal P.A.T. e, quindi, a dare attuazione agli stessi in un ambito temporale definito.

(...) Ne consegue come il Piano degli Interventi non integra la fattispecie di un piano attuativo, non è diretto a consentire la realizzazione di specifici progetti, ma per i suoi caratteri costituisce una diretta applicazione delle previsioni del P.A.T., imponendo una programmazione dei tempi di attuazione delle previsioni e delle risorse finanziarie indispensabili.

(...) Ciò premesso deve ritenersi infondata l'eccezione di incostituzionalità dell'art. 4 della L. Reg. n. 11/2004, disposizione quest'ultima che è in linea con quanto previsto dalla disciplina nazionale in materia di valutazione di compatibilità ambientale dell'attività di pianificazione del territorio e, ciò, nella parte in cui si prevede la sottoposizione a Valutazione ambientale sia dell'attività di pianificazione sia, nel contempo, della realizzazione di specifici progetti".

#### **4 Rapporto con la V.Inc.A.**

Viene espressamente richiamato il Parere della Commissione Regionale V.A.S. n. 75 del 22.03.2016 sul Rapporto Ambientale del primo P.A.T. e sulla V.Inc.A..

La Valutazione di Incidenza rappresenta uno strumento di prevenzione atto a garantire la coerenza complessiva e la funzionalità dei siti della rete Natura 2000, a vari livelli (locale, nazionale e comunitario). Introdotta dall'articolo 6, comma 3, della direttiva "Habitat", recepita con l'art. 5 del D.P.R. n. 357/1997 e s.m.i., consente l'esame delle interferenze di Piani, progetti e interventi che, non essendo direttamente connessi alla conservazione degli habitat e delle specie caratterizzanti i siti stessi, possono condizionarne l'equilibrio ambientale. La valutazione di incidenza quindi permette di verificare la sussistenza e la significatività di incidenze negative a carico di habitat o specie di interesse comunitario.

37

A livello regionale gli aspetti procedurali e le linee di indirizzo per la stesura dello studio per la Valutazione di Incidenza sono disciplinati con la D.G.R.V. n. 3173/2006 e s.m.i..

Il Primo P.I. e la 1<sup>a</sup> Variante al P.I. verrà messa in relazione con le risultanze della Valutazione di Incidenza Ambientale individuate nell'ambito del P.A.T. (SIC-ZPS IT3260018 Grave e zone umide del Brenta).

Dovranno essere rispettate le indicazioni di inserimento ambientale della V.Inc.A. del P.A.T.. Purtroppo, in tutto il territorio comunale, dovranno essere messe in atto modalità operative che garantiscano la sostenibilità dei rispettivi interventi (realizzazione di infrastrutture lineari, costruzione di edifici e di arre per servizi alla collettività, ecc.) e il mantenimento/miglioramento delle condizioni ambientali in essere al momento della redazione della V.A.S. e della V.Inc.A..

#### **5 Rapporto con la Classificazione Acustica del Territorio Comunale**

Il Piano Comunale di Classificazione Acustica pianifica gli obiettivi ambientali di un'area in relazione alle sorgenti sonore esistenti per le quali vengono fissati dei limiti. La Classificazione Acustica consiste nella suddivisione del territorio comunale in aree acusticamente omogenee a seguito di attenta analisi urbanistica del territorio stesso tramite lo studio della relazione tecnica del Piano Regolatore Generale e delle relative norme tecniche di attuazione.

L'obiettivo della classificazione è quello di prevenire il deterioramento di zone acusticamente non



inquinata e di fornire un indispensabile strumento di pianificazione dello sviluppo urbanistico, commerciale, artigianale e industriale. Il Piano è un atto tecnico con il quale il Comune non solo fissa i limiti per le sorgenti sonore esistenti, ma pianifica anche gli obiettivi ambientali di un'area, tanto che gli strumenti urbanistici comunali (in particolare P.R.C., Piano Urbano del Traffico) devono tenerne conto.

Il Comune, grazie a tale strumento, fissa gli obiettivi di sviluppo sostenibile del territorio nel rispetto della compatibilità acustica anche in relazione / coerenza con le previsioni attuative del Piano degli Interventi, con particolare riferimento alle destinazioni d'uso ritenute ammissibili, individuando – nel contempo – le eventuali criticità ed i necessari interventi di risanamento.

Il Comune di Carmignano di Brenta è dotato di Piano Comunale di Classificazione Acustica approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 17 in data 21 giugno 2012 .

## 6 Il Programma Triennale delle opere pubbliche

Compito del P.I. è di raccordarsi con il Programma Triennale delle opere pubbliche 2018-2020 in modo da migliorare ed adeguare i servizi e le infrastrutture presenti sul territorio comunale.

Si riporta di seguito, per quanto di competenza specifica, l'elenco delle opere pubbliche previste nel triennio 2018-2020 come risultante attualmente dal piano approvato con deliberazione del consiglio del Comune di Carmignano di Brenta n. 05 del 29/01/2018 e deliberazione del consiglio dell'Unione dei Comuni della Brenta n. 02 del 30/01/2018 .

Anno 2018	
Descrizione opere in programma	
01	Quarto stralcio pista ciclopedonale Carmignano - Camazzole
02	Pista ciclopedonale S. Anna
...	
Anno 2019	
Descrizione opere in programma	
01	Realizzazione collegamento ciclopedonale Via Montegrappa-Via Trento-Centro ed ampliamento parcheggio cimitero Capoluogo
02	
...	
Anno 2020	
Descrizione opere in programma	
01	Realizzazione pista ciclopedonale di Via degli Alpini – S. Pio X
02	Realizzazione pista ciclabile di collegamento tra la Frazione di Camazzole e la località di San Giovanni
...	

Si richiama inoltre, per quanto di competenza specifica, la deliberazione della Giunta dell'Unione dei Comuni della Brenta n. 43 del 20/10/2017 di Riadozione del Programma Triennale delle opere pubbliche 2017-2019 e dell'elenco annuale 2017, nella quale sono inserite le opere pubbliche " Impianto natatorio coperto" e "Realizzazione di un impianto sportivo per il tennis".

\*\*\*\*\*

Carmignano di Brenta-PD, lì 24 aprile 2018



Il Sindaco

Alessandro BOLIS